

## L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI: L'EGELI E LE RESTITUZIONI

### 1. Le norme per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri considerati di razza ebraica nei diritti patrimoniali (1944-1947)

Alle origini del processo di abrogazione delle leggi razziali emanate dal fascismo e di reintegrazione nei diritti dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati appartenenti alla "razza" ebraica<sup>1</sup> vanno posti il rdl 20 gennaio 1944, n. 25 "Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica" e il rdl 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di "razza ebraica". Questi due decreti posero le basi per l'elaborazione di una normativa sui temi dell'attività restitutoria, risarcitoria e riparatoria<sup>2</sup>, destinata a svilupparsi, articolarsi e definirsi nell'arco di un cinquantennio<sup>3</sup>.

Il rdl 26 disponeva, oltre alla abrogazione della normativa emanata in materia dal regime fascista<sup>4</sup>, modalità e procedure per la retrocessione degli immobili trasferiti e delle aziende alienate o rilevate in base alla legge del 1939. Il governo di Brindisi decideva tuttavia di rinviare la sua pubblicazione per evitare rappresaglie nei confronti degli ebrei presenti nei territori non ancora liberati<sup>5</sup>, ove si concentrava la quasi totalità della popolazione ebraica italiana.

L'urgenza della pubblicazione ed applicazione delle disposizioni per la reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali si palesava all'indomani della liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, sede della principale comunità ebraica del paese, investita, nei nove mesi dell'occupazione tedesca, dalle conseguenze della normativa in materia emanata dalla Repubblica sociale italiana e dalle razzie direttamente effettuate dalle forze tedesche<sup>6</sup>.

All'indomani della liberazione della città, la comunità ebraica di Roma si trovava in uno stato di prostrazione materiale e morale ampiamente illustrato il 19 ottobre 1944 dalla relazione del commissario straordinario Silvio Ottolenghi, nominato il 7 luglio 1944 dal colonnello Charles Poletti, commissario regionale per la regione di Roma del Governo militare alleato<sup>7</sup>. Nel tentativo di porre

<sup>1</sup> Per la cornice storica in cui vanno inseriti la genesi, l'elaborazione e il susseguirsi dei provvedimenti cfr. M.Toscano, *Dall' "antirrisorgimento" al postfascismo: l'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana*, in *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, a cura e con introduzione di M.Toscano, pref. di G.Spadolini, Servizio studi del Senato della Repubblica, Roma, 1988, pp. 21-65.

<sup>2</sup> Ha osservato a riguardo A.Tabet, *Ebrei*, in "Enciclopedia forense", vol. III, Torino, 1960, p. 397: "Tale complesso di norme, emanate in momenti particolarmente gravi della vita pubblica italiana, risente inevitabilmente del clima in cui furono redatte, sicché non sempre all'intenzione del legislatore corrispose pari chiarezza di disposizione. Come era inevitabile, mentre le pubbliche amministrazioni ottemperarono prontamente e spontaneamente alle leggi reintegrative, molte resistenze si ebbero da parte di privati, individui od enti, i cui interessi si trovarono in contrasto con le norme reintegrative e riparatorie, fra l'altro oscure e difettose. Fiorì così, nei primi anni del dopoguerra, una notevole congerie di cause tra privati, che ha dato vita a vivaci dispute dottrinali e che man mano si è venuta affievolendo sino ad estinguersi quasi del tutto, anche per effetto del carattere eccezionale e temporaneo di tutta la legislazione speciale in materia. È solo da avvertire che l'interpretazione giurisprudenziale data alle leggi reintegrative fu costantemente restrittiva in tema di azioni di annullamento e rescissione sicché in definitiva ben pochi furono i casi in cui il cittadino ebreo ebbe benefici concreti dalle legislazioni riparatrice".

<sup>3</sup> Precedentemente era stato emanato il rdl 6 gennaio 1944, n. 9, "Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionali, già licenziati per motivi politici".

Un quadro completo della normativa emanata fino al 1987 in *L'abrogazione cit.*, pp. 99-265. Vanno ricordate anche la l. 29 gennaio 1994, n. 94 e la l.18 luglio 1997, n. 233, che, ricollegandosi idealmente al dlcps 11 maggio 1947, n. 364, stabilisce: "I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunità tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione".

<sup>4</sup> Il decreto non menzionava le disposizioni emanate dalla RSI, ma abrogava ogni altra norma di carattere razziale in campo patrimoniale e ristabiliva parità di diritti e di doveri per i cittadini ebrei.

<sup>5</sup> Cfr. al riguardo M.Toscano, *op.cit.*, pp. 40-42, 50-51.

<sup>6</sup> Cfr. L.Piccioletto Fargion, *L'occupazione tedesca e gli ebrei di Roma*, Roma, 1979.

<sup>7</sup> ACS, *PCM, 1944-1947*, b.3.2.2. fasc.12573 Ucii sfasc.1, relazione del commissario straordinario della Comunità israelitica di Roma avv. Silvio Ottolenghi, letta nel salone della scuola "Vittorio Polacco" il 19 ottobre 1944.

le prime basi per la soluzione dei gravi problemi materiali che affliggevano, nel quadro drammatico della vita cittadina, la popolazione ebraica romana, il 13 luglio 1944 il colonnello Poletti emanava un'ordinanza per la sollecita restituzione dei beni mobili e immobili ai perseguitati politici e razziali, il cui principale obiettivo era la restituzione degli alloggi a quegli ebrei che erano stati costretti ad abbandonare le proprie case per sottrarsi alla deportazione nei campi di sterminio<sup>8</sup>. Secondo le fonti disponibili, l'ordinanza di Poletti non riusciva ad ottenere pratica attuazione<sup>9</sup> e rendeva indispensabile la pubblicazione da parte delle autorità italiane del rdl 26 del 20 gennaio 1944, sollecitata da esponenti della Commissione alleata e dell'Unione delle comunità israelitiche, che avveniva finalmente con il dllgt 5 ottobre 1944, n. 252<sup>10</sup>; contemporaneamente, il dllgt 5 ottobre 1944, n. 249 "Assetto della legislazione nei territori liberati", dichiarava, tra l'altro, privi di efficacia giuridica "le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico" "adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana". Erano state finalmente poste le basi normative per avviare l'opera di restituzione dei beni sottratti ai cittadini ebrei sulla base dei provvedimenti del 1938-1939 e sulla base delle disposizioni di sequestro e confisca emanate dalla Repubblica sociale italiana. Tra il 1944 e il 1947 numerose altre disposizioni integrarono il quadro delle misure restitutorie, risarcitorie, reintegrative; limitatamente alla disciplina delle restituzioni, debbono essere ricordati il dllgt 12 aprile 1945, n. 222 "Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali", il dllgt 5 maggio 1946, n. 393 "Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale", il dlcp 11 maggio 1947, n. 364 "Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili", il dlcp 31 luglio 1947, n. 801 "Modificazione dell'articolo 6 del rdl 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali, nei loro diritti patrimoniali"<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> cfr. ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2 fasc.11472 sfasc.1. L'articolo 1° recitava: "È costituita una speciale Commissione denominata "Commissione per i beni dei perseguitati politici e razziali" col compito di esaminare e decidere sollecitamente le controversie sulla restituzione dei beni mobili ed immobili a tutti coloro che ne erano i titolari, o che ne avevano comunque la disponibilità di fatto, e che, per ragioni politiche e razziali, ne siano stati privati, o, allo scopo di assicurarne la conservazione, li abbiano fittiziamente ceduti sotto qualsiasi forma, o locati.

Rimane impregiudicata ogni questione sulla proprietà dei beni stessi; e son fatti salvi ogni diritto ed azione sia per il compenso dell'uso di detti beni che per il risarcimento dei danni". Cfr. sulla vicenda M.Toscano, *Dall'"antisorgimento" cit.* pp. 45-46.

<sup>9</sup> L'inefficacia dell'ordinanza di Poletti, con particolare riferimento alla questione degli alloggi occupati abusivamente, era denunciata nella citata relazione del commissario straordinario della Comunità israelitica di Roma avv. Silvio Ottolenghi, ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2 fasc.12573 sfasc.1 cit.; ulteriore documentazione in ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2 fasc.11472 sfasc.1.

<sup>10</sup> M.Toscano, *Dall'"antisorgimento" cit.*, pp.49-52.

<sup>11</sup> Si deve inoltre ricordare che furono emanati provvedimenti per prorogare la validità di alcune delle misure succitate; in particolare: il dllgt 12 ottobre 1945, n. 668 "Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale"; dm 25 novembre 1946 "Proroga del termine fissato dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali", il dlcp 23 dicembre 1946, n. 472 "Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"; il dlcp 29 marzo 1947, n. 148 "Proroga dei termini per le dichiarazioni di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana"; il dlcp 30 giugno 1947, n. 612, "Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida o di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"; il dlcp 17 luglio 1947, n. 762 "Proroga del termine di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"; il dlcp 31 luglio 1947, n. 771 "Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di rescissione concessa dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali", dlcp 31 ottobre 1947, n. 1153, "Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale"; dm 4 dicembre 1947, "Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762, riguardante i beni dei perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale".

Per l'esecuzione delle disposizioni la nuova normativa affidava un ruolo di primo piano all'Egeli, le cui circolari applicative ed interpretative contribuirono a precisare ulteriormente le modalità di svolgimento del processo di restituzione dei beni mobili ed immobili.

## 2. La ripresa dell'attività dell'Egeli dopo la liberazione di Roma. La retrocessione dei beni eccedenti (1944-1967)

Con la liberazione di Roma, anche l'Egeli riprendeva la propria attività; il 5 giugno 1944 riassunse le proprie funzioni il direttore generale Anselmo Guerrieri Gonzaga; il 7 settembre 1944 Enrico De Martino assumeva la carica di commissario straordinario, che avrebbe mantenuto fino al settembre 1948. Non trovava in funzione nessuno degli organi statuari dell'ente, in seguito al trasferimento a San Pellegrino Terme dal 6 novembre 1943 delle strutture e della documentazione (tranne le pratiche di competenza della delegazione di Roma) dell'Egeli; a Roma era rimasta una delegazione di 5 persone<sup>12</sup>. Conseguentemente, quando nel giugno 1944 l'ufficio di Roma poté riprendere la propria attività si trovò privo degli elementi "indispensabili per la ricostruzione contabile della vita dell'Ente e dovette, suo malgrado, limitarsi a registrare i nuovi fatti di gestione", essenzialmente legati all'applicazione del rdl 20 gennaio 1944, n. 26<sup>13</sup>, riguardanti in particolare la retrocessione dei beni "eccedenti", sottratti ai cittadini "ebrei" in base al rdl 126 del 9 febbraio 1939, n. 126.

L'amministrazione nominata dal governo della Repubblica sociale, con sede a San Pellegrino Terme, "cessò di funzionare ai primi di maggio del 1945", sostituita da un commissario e da un vice-commissario nominati dal CLNAI, rimasti in carica due mesi. Il 6 luglio 1945 De Martino veniva nominato dal Governo militare alleato della Regione lombarda commissario dell'Egeli per l'Alta Italia; il 15 agosto 1945 cessava l'attività degli uffici Egeli dislocati al nord e veniva istituita temporaneamente una Delegazione a Milano, soppressa dal 15 aprile 1946<sup>14</sup>. Il 29 settembre 1948 le funzioni di commissario straordinario erano assunte da Ercole Marazza, che avrebbe mantenuto l'incarico fino all'avvio della gestione liquidatoria ministeriale<sup>15</sup>.

L'Egeli incominciava così una nuova fase della propria attività, relativamente alla gestione dei beni ebraici; a mano a mano che procedeva la liberazione del paese, esso si doveva occupare oltre che della restituzione dei beni sottratti agli ebrei in base alla normativa del 1938-1939 (solitamente citata nelle relazioni al bilancio e nella documentazione come "Gestione beni ebraici 1939"), della restituzione dei beni sottratti in base alla normativa della Repubblica sociale italiana (denominata "Gestione beni ebraici confiscati e sequestrati")<sup>16</sup>. Questa attività si sarebbe protratta dal 1945 al 1957, anno dell'avvio della liquidazione dell'Egeli stesso<sup>17</sup>.

A partire dalla fine del 1944, la nuova gestione commissariale dell'Egeli iniziava l'attività di retrocessione degli immobili acquisiti in base alla legge del 1939. Secondo i dati forniti dalla "Relazione del Commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1945" il "complesso di immobili già trasferiti in proprietà dell'Egeli a tutto il 1944 in base al rdl 9 febbraio 1939, n. 126, non ha subito variazioni in aumento durante il 1945, essendo già cessata l'applicazione delle disposizioni limitative della proprietà immobiliare ebraica [...] in virtù del rd 20 gennaio 1944, n. 26 [...]. Pertanto, alla data del 31 dicembre 1945, le proprietà immobiliari già assegnate all'Egeli erano in numero di 170, per un costo di espropriazione di L. 55.454.680,44.

Alla fine del 1945 non tutti gli immobili attribuiti all'Ente erano stati peraltro presi in possesso a mezzo degli Istituti fondiari gestori: le prese di possesso avvenute a tale data erano solo n. 133; le rimanenti 27 proprietà erano rimaste nel possesso e godimento delle Ditte espropriate.

<sup>12</sup> Cfr. al riguardo ACS, *Egeli* b.7, Verbali di deliberazioni del Commissario straordinario dal 1944 al 1957, verbale di deliberazione n. 1 pp. 22, 24, 27.

<sup>13</sup> ACS, *Egeli* b.12 relazione dei sindaci 31 marzo 1945 (allegata alla Relazione illustrativa alla situazione contabile provvisoria al 31 dicembre 1944).

<sup>14</sup> Cfr. ACS, *Egeli* b.12 relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1945 e ACS, *Egeli* b. 7, verbale n. 1 pp. 123, 126, 220-221.

<sup>15</sup> ACS, *Egeli* b.7, verbale n. 3 p. 2.

<sup>16</sup> Le altre attività dell'Ente concernevano i Beni esattoriali, i Beni tedeschi (nemici), i Beni alleati, i Beni di ingiustificata provenienza. Cfr. ad es. ACS, *Egeli* b.19, circolare n. 208, 3 dicembre 1945 da Egeli a Istituti gestori.

<sup>17</sup> Per quanto riguarda le vicende della liquidazione cfr. le note 95 e 99.

A tutto il 1945, l'Ente aveva alienato a terzi alcune delle proprietà ad esso attribuite, per un costo di L. 9.918.506,80, ricavandone un prezzo di vendita complessivo di L. 30.159.921,70<sup>18</sup>. Secondo i dati forniti dalle relazioni annuali al bilancio dell'Egeli per gli anni dal 1944 al 1955, integrate con alcuni documenti successivamente prodotti dall'Ufficio liquidazione Egeli, la gestione dei beni ebraici sarebbe giunta a conclusione, nella seconda metà degli anni Sessanta, con un'ampia restituzione dei beni espropriati; per alcuni casi viene segnalata la rinuncia alla retrocessione. Questa documentazione, nonostante i suoi limiti, contribuisce comunque a tratteggiare l'andamento del fenomeno: fino al 31 dicembre 1944 vennero retrocessi tre immobili; in un caso si rimborsò la somma realizzata dall'Ente dalla vendita a terzi degli immobili da retrocedere<sup>19</sup>: 31 retrocessioni immobiliari vennero effettuate entro la fine del 1945<sup>20</sup>; nel corso del 1946 vennero restituite agli aventi diritto 55 proprietà immobiliari; alla fine dell'anno rimanevano in amministrazione all'Egeli 43 proprietà ebraiche espropriate<sup>21</sup>. Nel 1947 vennero perfezionati 22 atti di retrocessione di beni espropriati e rimasti in proprietà all'Ente e 8 atti di retrocessione di beni espropriati e successivamente venduti. Inoltre, informava la "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1947": "Sono in corso di perfezionamento n. 16 pratiche di retrocessione [...].

Per n. 19 proprietà, sono in corso di definizione contestazioni ed accertamenti vari (verifica di successione, proprietari residenti all'estero, eccezioni da parte di terzi acquirenti dei beni già assegnati all'Egeli, ecc.) [...].

Infine, per n. 9 proprietà [...] delle quali però soltanto n. 2 prese a suo tempo in possesso dall'Ente, non è ancora stata presentata la domanda di retrocessione da parte degli aventi diritto<sup>22</sup>.

15 atti di retrocessione venivano perfezionati nel 1948; 10 nel corso del 1949<sup>23</sup>; 8 atti di retrocessione erano stipulati nel 1950<sup>24</sup>. Nessuna novità si verificava nel corso del 1951, per la "mancata definizione delle varie vertenze giudiziarie". Gli 11 beni residui, illustrava la relazione, "sono già ritornati in possesso di fatto dei proprietari, oppure sono ancora detenuti da coloro che a suo tempo li acquistarono dall'ente"<sup>25</sup>. Una retrocessione veniva effettuata nel 1952; "Risultano ancora da definire n. 10 retrocessioni di immobili, dei quali n. 5 riguardano beni ancora intestati all'Ente mentre per i residuali n. 5 immobili, il ricavato delle vendite è tuttora presso l'Ente, in quanto le relative retrocessioni, da effettuarsi fra il terzo acquirente degli immobili ed il proprietario ebreo espropriato, esigono l'intervento dell'Egeli.

La definizione delle pratiche di retrocessione ancora da effettuare non è stata finora possibile, essendo essa subordinata alla decisione di vertenze giudiziarie tuttora in corso<sup>26</sup>.

Tre pratiche venivano definite nel 1953, una nel 1954; alla fine del 1955 dovevano essere ancora effettuate 6 retrocessioni di immobili, a causa della mancata definizione delle contestazioni giudiziarie

<sup>18</sup> ACS, *Egeli* b. 12, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1945. Cfr. inoltre ACDEC, "L'Egeli e la sua attività", S.Pellegrino maggio 1945, copia di relazione dattiloscritta, in particolare le pp.3 e 49, ove scrive che a tutto il 1943 vennero attribuiti all'Egeli beni eccedenti per circa L. 55.600.000, provenienti dal trasferimento di circa 265 ditte. Di questi 55.600.000 a tutto il 1943 l'Egeli ne vendette 9.794.122,80, ricavandone una somma netta di L. 29.537.371,15.

"Dalla fine del 1943 fino all'aprile del 1945 – vi è scritto – non vi furono quindi variazioni nel complesso dei beni assegnati all'Egeli in base alla legge del 1939, all'infuori della vendita di un immobile in Venezia Giudecca n. 217", al prezzo di L. 400.000.

Più in dettaglio, il bilancio della gestione beni ebraici 1939 allegato alla Relazione del 1945 informa che:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Il conto degli immobili trasferiti all'Ente ammonta complessivamente a                                    | L. 55.454.680,44         |
| E quello dei beni venduti ascende a   | L. 9.918.506,80          |
| Per cui prima delle retrocessioni agli ebrei espropriati l'Ente era proprietario di immobili del costo di | <u>L. 45.536.173,64.</u> |

<sup>19</sup> ACS, *Egeli* b. 12, relazione illustrativa alla situazione contabile provvisoria al 31 dicembre 1944.

<sup>20</sup> *Ibid.*, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1945.

<sup>21</sup> *Ibid.*, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1946.

<sup>22</sup> *Ibid.*, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1947.

<sup>23</sup> *Ibid.*, b. 24, relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1948; relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1949.

<sup>24</sup> *Ibid.*, b. 12 relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1950.

<sup>25</sup> *Ibid.*, relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1951.

<sup>26</sup> *Ibid.*, relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1952.

in atto<sup>27</sup>. Solo lentamente la vicenda si avviava a soluzione<sup>28</sup>. Infine, un “Appunto circa la presente situazione della liquidazione Egeli”, datato 4 marzo 1967, informava a proposito della Gestione beni ebraici espropriati 1939 che “tutte le operazioni concernenti la liquidazione della gestione in parola sono state già ultimate”<sup>29</sup>.

L'attività di retrocessione degli immobili iniziata a partire dall'autunno 1944<sup>30</sup>, secondo i dati

<sup>27</sup> *Ibid.*, b. 24, relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1953; relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1954; *ibid.*, b. 12, relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1955; 6 immobili da retrocedere erano ancora segnalati alla fine del 1957 ACS *Egeli* b. 21, Fascicolo generale, relazione illustrativa ai bilanci dell'esercizio 1957 (alle pp.6 e 7 offre un prospetto delle retrocessioni 1944-1954 secondo il valore e dell'annullamento dei titoli speciali)

<sup>28</sup> Tra il 1959 e il 1960, l'Ufficio liquidazione Egeli, come illustrano alcuni documenti d'archivio relativi ai casi ancora aperti, precisava che:

1) Eredi Emanuele Romanelli: la sentenza 29.12.1947-9.1.1948 del Tribunale di Venezia disponeva la retrocessione in favore di Gilda Romanelli degli immobili espropriati e venduti dall'Egeli; secondo la comunicazione 27.1.1959 dell'Avvocatura dello Stato di Venezia erano definite tutte le questioni inerenti alla retrocessione;

2) Segrè Marco, Saluzzo, retrocessione perfezionata il 1° settembre 1949;

3) Xenia Bona Orefice, Padova, 27.11.1956 e 26.2.1959 trascritta la sentenza 10-25 giugno 1949 del Tribunale di Padova sulla retrocessione di beni espropriati e venduti dall'Egeli;

4) Alma Foà, Milano, 17.12.1948 trascritta la sentenza 15-30 novembre 1948 Corte d'appello di Milano su retrocessione di beni espropriati e venduti dall'Egeli;

5) Elda Orefice, Venezia, 26-30.1.1956 pretore di Venezia ha condannato i terzi acquirenti a retrocedere i beni già espropriati e venduti dall'Egeli, ma alla sentenza non fu dato seguito;

6) Anna Grunwald, Trieste, i beni espropriati sono di fatto in possesso degli eredi, ma la retrocessione non è stata stipulata per la mancanza di documenti;

7) Ilse Brunner, Trieste, in attesa di recupero di credito ipotecario a favore della Liquidazione Egeli per rimborso spese dell'immobile espropriato e retroceduto.

Cfr. al riguardo ACS, *Egeli* b.22, Appunto relativo alla liquidazione Egeli 12 febbraio 1959; Appunto circa la possibilità di chiusura di talune gestioni della liquidazione *Egeli* 15 settembre 1959; Gestione beni ebraici espropriati 1939, appunto del 1° dicembre 1959; Dati relativi alle operazioni compiute dalla Liquidazione Egeli nell'anno 1959, 12 febbraio 1960; Gestioni Egeli appunto del 12 settembre 1960.

Cfr. anche G.Fubini, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria – Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, in “La Rassegna Mensile di Israel”, gennaio-agosto 1988, pp.477-493; S Benvenuto, *Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica*, in *L'abrogazione cit.*, pp. 83-98

<sup>29</sup> ACS, *Egeli* b.22, fasc. “Appunti e Promemoria Egeli”, 4 marzo 1967 Appunto circa la presente situazione della liquidazione Egeli.

<sup>30</sup> Nel corso di questa attività, il 5 ottobre 1945 l'Egeli inviava a tutti gli istituti gestori la seguente circolare:

“Da qualche istituto gestore è stato chiesto che vengano forniti chiarimenti in ordine alla procedura da adottarsi per le retrocessioni, a favore degli aventi diritto, dei beni espropriati a norma del rdl 9 febbraio 1939, n. 126.

Si osserva che, al suddetto fine, occorre riportarsi alle disposizioni contenute nel rdl 20 gennaio 1944, n. 26, reso esecutivo con il dlgt 5 ottobre 1944, n. 252, ed alle norme complementari, integrative e di attuazione di cui al dlgt 12 aprile 1945, n. 222.

Ciò posto, resta stabilito quanto appresso:

1) Alle retrocessioni sarà dato corso soltanto dietro presentazione di domanda scritta da parte degli interessati.

La domanda, redatta in carta libera ed indirizzata a questo Ente, potrà essere presentata anche agli Istituti gestori.

In tal caso, se ne dovrà curare subito l'inoltro a questo Ente, annotando sulla domanda stessa la data del suo arrivo, dato che gli effetti economici delle retrocessioni decorrono da tale giorno.

2) Qualora le retrocessioni concernano, in tutto od in parte, immobili di cui questo Ente non ha più la proprietà ed il possesso, in quanto alienati e trasferiti a terzi, la relativa domanda dovrà essere rivolta all'attuale proprietario e possessore, mentre a questo Ente dovrà essere soltanto comunicata in copia, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 6 del precitato rdl 20 gennaio 1944, n. 26.

Gli Istituti gestori, se richiesti, si limiteranno a declinare agli interessati i nominativi di coloro che acquistarono direttamente da questo Ente, riservando alla cura degli interessati stessi ogni altro accertamento.

3) L'istruttoria delle domande è riservata alla competenza di questo Ente.

Non appena compiuta l'istruttoria, che verrà per quanto possibile affrettata, sarà data comunicazione agli Istituti gestori degli atti ulteriori da compiersi a loro cura.

4) Alle retrocessioni si farà luogo mediante la stipulazione di atto pubblico, con esecuzione di spesa a favore dei beneficiari delle retrocessioni, i quali avranno soltanto l'onere del pagamento degli onorari notarili, ridotti alla metà, e delle tasse fisse di registro e di ipoteca.

5) La medesima procedura dovrà seguirsi per le retrocessioni riguardanti immobili già attribuiti a questo Ente, ma dei quali, per ragioni varie, l'Ente non venne mai in possesso.

6) Nessuna sanatoria potrà concedersi per le arbitrarie immissioni in possesso già verificatesi o che potranno ancora verificarsi. Sarà perciò necessario, perché questo Ente possa dare il suo consenso alla stipulazione del regolare atto di retrocessione ed all'adempimento delle conseguenti formalità ipotecarie, che gli interessati rientrino nella legalità presentando la prescritta domanda di retrocessione.

reperiti nei verbali dell'Egeli, può essere così sintetizzata<sup>31</sup>:

- 25 novembre 1944, Mario Sereni retrocessione beni immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F.– Roma n. 111220/8884, del 4 febbraio 1942;
- 28 novembre 1944, Isacco (Giulio) Bondi, retrocessione beni trasferiti in proprietà Egeli con decreto I.F. Roma, n. 108540/8883, del 4 febbraio 1942;
- 18 dicembre 1944, Graziano Anticoli, retrocessione immobile trasferito a Egeli con decreto I.F. Roma n. 8806 del 19 maggio 1941 e dall'Ente venduto;
- 26 dicembre 1944, Gilberto Terni, retrocessione immobili trasferiti a Egeli dei quali l'Ente non è mai venuto in possesso, con decreti I.F. Ancona, del 27 gennaio 1943 e del 27 febbraio 1943;
- 4 gennaio 1945, Angelo Scazzocchio, Vittorio Scazzocchio, Adriana Volterra in Scazzocchio, Maria Rossi in Amati, Clara Rossi in Eminente, retrocessione beni trasferiti in proprietà dell'Ente, ma dei quali l'Ente non ha mai preso regolare possesso, con decreti I.F. Roma, rispettivamente n. 2510/8228 del 2 maggio 1942; 91860/8991 del 29 gennaio 1943; 91896/8988 del 23 gennaio 1943; n. 8926 del 1° maggio 1942 e 8978 del 15 gennaio 1943; n. 8947 del 30 giugno 1942 e 8989 del 23 gennaio 1943;
- 15 febbraio 1945, Luna (Adelaide) Panzieri ved. Di Laudadio e Clelia Di Capua ved. Tagliacozzo, retrocessione beni trasferiti a Egeli con decreti I.F. Roma, rispettivamente n. 11392/8780 del 3 marzo 1941 e n. (manca) del 21 febbraio 1942;
- 19 febbraio 1945, Gabriele Sonnino (tramite procuratore Pellegrino Edmondo Piperno), retrocessione immobile trasferito a Egeli con decreto I.F. Roma del 19 novembre 1942 e dall'Ente venduto;
- 26 febbraio 1945, Amedeo Sabatello e Iole Bises in Della Seta, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Roma, rispettivamente n. 8915 del 14 aprile 1942 e 8961 del 28 settembre 1942 e n. 83312 del 10 ottobre 1941;
- 21 aprile 1945, Lella Della Seta in Sonnino retrocessione locali trasferiti all'Egeli con decreto I.F. Roma del 26 gennaio 1941, e dall'Ente venduti;
- 23 maggio 1945, Carlo Calderoni retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto n. 10342/6 I.F. Ancona;
- 7 giugno 1945, Edgardo, Bruno, Sergio, Renato, Irma, Egle, Nives, Emilia Cavalieri; Elena e Angela (Lina) Dimitri; Paola Carpi, eredi e usufruttuari di Irene Cavalieri ved. Montefiore (curatore Armando Berna) retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Roma n. 87437/1 del 19 ottobre 1941, e dall'Ente venduto;

Poiché, come è detto al superiore n. 1, gli effetti economici delle retrocessioni decorrono dalla data di arrivo della domanda, resta inteso che l'importo delle riscossioni finora effettuate da coloro che arbitrariamente si sono immessi nel possesso e nel godimento dei beni retrocedenti, verrà ad essi addebitato in sede di conguaglio, con l'accredito delle spese ordinarie di gestione.

Quanto al pagamento dei fitti futuri, gli Istituti gestori sono interessati a comunicare ai conduttori che, fino a nuova disposizione, nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto agli Istituti stessi, od ai loro rappresentanti, e ciò sotto comminatoria di rinnovato pagamento in proprio.

7) Il pagamento delle semestralità di interessi sui certificati a suo tempo emessi a norma dell'art. 32 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, resta temporaneamente sospeso.

L'ammontare degli interessi ancora dovuti, nella maggiore misura del cinque per cento lordo stabilita dall'art. 13 del rdl aprile 1945, n. 222, verrà accreditato agli interessati in sede di conguaglio.

Gli interessi decorreranno dal giorno della presa di possesso degli immobili retrocedenti da parte dell'Egeli, siano o non siano stati emessi i relativi certificati, e saranno computati fino al giorno in cui perverrà a questo Ente, od a chi per esso, la domanda di retrocessione.

8) Gli Istituti gestori cureranno il più sollecitamente possibile la trasmissione a questo Ente del rendiconto finale di gestione chiuso alla data di presentazione della domanda di retrocessione, con annotazione di tutti i debiti ed i crediti in sospeso a tale data e con indicazione di tutte le spese sostenute dalla gestione Egeli per migliorie apportate agli immobili retrocedenti e per riparazioni straordinarie eseguite sugli immobili stessi in conseguenza di eventi bellici o di casi fortuiti o di forza maggiore. Le operazioni contabili successive alla data di presentazione della domanda di retrocessione dovranno essere registrate in un conto separato". Cfr. ACS, *Egeli*, b.19 fasc.3, 5 ottobre 1945 circolare 202 da Egeli a Istituti gestori

<sup>31</sup> ACS, *Egeli*, b.7, Verbali di deliberazioni del commissario straordinario dal 1944 al 1957. Si deve sottolineare che i verbali non forniscono sempre con chiarezza tutti i dettagli informativi necessari sul numero degli immobili, la tipologia, eventuali comproprietà, etc.. Si è ritenuto comunque utile riportare, ai fini di un primo inquadramento del fenomeno, le specifiche informazioni fornite da questa documentazione, con la data di verbalizzazione, i nomi dei richiedenti, le indicazioni dei beni, data e numero, ove disponibili, del decreto dell'Intendenza di Finanza.

Questa documentazione va collegata ai documenti conservati negli archivi degli Istituti di credito e citati negli specifici capitoli. Utili indicazioni per l'inquadramento del problema sono fornite da G. Fubini, *op. cit.*, S. Benvenuto, *op. cit.*, sugli orientamenti giurisprudenziali.

- 21 luglio 1945, Celeste Dell'Ariccia e Claudia Milano retrocessione beni espropriati con decreti n. 13102 del 26 marzo 1942 e 17132/8913 del 14 aprile 1942;
- 30 luglio 1945, Rina Milano retrocessione beni trasferiti a Egeli, che non ne è venuto in possesso, con decreto I.F. Roma n. 16704/1 del 14 aprile 1942;
- 24 settembre 1945, Gustavo Pegna retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. di Firenze n. 4165 del 5 marzo 1941;
- 6 ottobre 1945, Leone Camerino ( a mezzo Augusto Levi Luisada) retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. di Firenze n. 23054/1 dell'11 agosto 1942;
- 7 dicembre 1945, Cesare Laide, Olga Usiglio in Levi, Celestina Del Vecchio in Finzi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti, rispettivamente, I.F. Livorno n. 5369 del 9 aprile 1942, Modena n. 14958 del 16 novembre 1941, Bologna n. 4753 del 3 marzo 1942;
- 28 dicembre 1945, Aldo, Arturo, Bianca Sinigaglia (eredi di Angelo Sinigaglia) retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Bologna n. 14285 del 16 giugno 1942 e Ancona del 22 giugno 1942;
- 3 gennaio 1946, Roberto Bondi, Fernando Genazzani, Cesare Olschki, Aldo Olschki, Adele Olschki in Finzi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I. F. Firenze n. 4188 del 31 maggio 1942, 4178 del 22 gennaio 1942, 29988 del 25 giugno 1942, 29989 del 25 giugno 1942, 29990 del 25 giugno 1942;
- 16 gennaio 1946, Bruno Tagliacozzo, Carlo Segre, Raffaele Franco, Alberto Franco, Pier Felice Franco, eredi di Margherita Cave Bondi in Franco, Bellina Limentani in Sonnino, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Venezia n. 40411 del 21 dicembre 1941 (rettificato con altro n. 35736 del 3 novembre 1942); I.F. Torino n. 8632 del 27 novembre 1941; Firenze n. 40926 del 5 dicembre 1942; I.F. Roma n. 28115 del 22 aprile 1941;
- 18 gennaio 1946, Leone Sonnino retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Roma n. 70536 del 5 ottobre 1942;
- 11 febbraio 1946, Giorgio Castelnuovo, Marta Belleli in Luzzatti, Giorgio Castelnuovo e Elsa Guagnetti Castelnuovo, eredi di Sesta (?) Pacifici ved. Castelnuovo, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. di Firenze n. 4184 del 13 marzo 1942; Modena 6 luglio 1942; Firenze n. 20292 del 5 maggio 1942;
- 13 marzo 1946, Giulio Calabi retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Bologna n. 9582 del 27 aprile 1942, e dall'Ente venduti;
- 15 marzo 1946, Augusto Polacco, Valeria Cavaglieri, Luigi Rignano, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Padova n. 3011 del 19 dicembre 1940, Rovigo n. 357 del 22 febbraio 1942, Livorno n. 6607 del 21 maggio 1941;
- 25 marzo 1946, Ernesto Treves retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Milano n. 22166 del 15 maggio 1941 e dall'Ente venduto;
- 2 aprile 1946, Ernesto Calò (tramite Augusto Levi Luisada) retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Firenze n. 20699 del 25 giugno 1942 e dall'Ente venduto;
- 3 aprile 1946, Armando Genazzani, Ebe Nacamù in Calderoni, Giorgina Pardo Roques ved. Zabban, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Forlì n. 17456 del 31 ottobre 1942 e n. 5587 dell'8 aprile 1943; Milano 65491 del 27 agosto 1941; Firenze del 5 agosto 1941;
- 5 aprile 1946, Wanda Luzzatti in Pugliese retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Rovigo n. 3860 del 31 ottobre 1941 e 775 del 16 aprile 1942, e dall'Ente alienati;
- 6 aprile 1946, Lidia Faldini in Jarach, Gemma Dello Strologo in Faldini, Nella Milano ved. Fano, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Livorno n. 7065 del 21 maggio 1941; Livorno n. 1299 del 26 gennaio 1942; Roma n. 11320 del 7 marzo 1942;
- 7 aprile 1946, Wanda Lina Bigiavi in Ottolenghi, Paolo Faldini, Giuseppe Jona, Adele Jona, Amalia Jona ved. Colesanti eredi di Giuseppe Jona, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. di Firenze n. 6557 del 19 febbraio 1942; Lucca n. 2829 del 17 aprile 1941; Venezia n. 38965 del 9 dicembre 1941;
- 16 maggio 1946, Giulio Basevi, Carla Basevi, Olga Maroni ved. Basevi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Milano n. 66055 dell'11 agosto 1941; Milano n. 67354 del 27 agosto 1941; Milano n. 66794 del 27 agosto 1941;
- 18 giugno 1946, Valeria Cavaglieri, retrocessione immobili trasferiti a Egeli, decreto I.F. Rovigo n. 357 del 22 febbraio 1942 e dall'Ente venduti;
- 20 giugno 1946, Armando Genazzani, Arrigo Basevi, Mario Colorni fu Eugenio, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Firenze n. 40780 del 23 dicembre 1942, Lucca

- n. 758 del 6 marzo 1943, Milano 30 aprile 1943, Milano n. 42893 del 30 maggio 1941, Milano n. 115406 del 2 febbraio 1942, Milano 53117 del 9 giugno 1942;
- 28 giugno 1941, Roberto Parlitz, Marta Belleli in Luzzatti, Sisa Tabet in Lopez, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Rovigo n. 1994 del 21 ottobre 1942 e n. 2474 del 10 dicembre 1943; Milano n. 48278 del 2 giugno 1942; Livorno n. 22088 del 26 gennaio 1942;
  - 28 agosto 1946, Maria Melli, Giovanni Maria Uzielli, Beatrice Tedeschi ved. Salmon, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Parma n. 2847 del 7 marzo 1941, Firenze n. 35793 del 13 agosto 1942; Reggio Emilia n. 956 del 7 gennaio 1943;
  - 10 settembre 1946, Ugo Norsa, Lina Tagliacozzo, Vico Baer, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Mantova n. 6321 del 17 maggio 1943, Venezia n. 1561 del 22 gennaio 1943; Reggio Emilia n. 954 del 6 agosto 1942;
  - 4 ottobre 1946, eredi di Elda Sabbadini ved. Samaja, Sandra Bachi in Steindler, Silvia Bachi in Pontecorvo, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Milano n. 14992 del 4 aprile 1941, Roma n. 34011 del 27 maggio 1942, Roma n. 8948 del 30 giugno 1942;
  - 22 ottobre 1946, Gabriele Sonnino retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Roma n. 86795 del 19 novembre 1942 e Frosinone n. 58 del 19 gennaio 1943;
  - 28 ottobre 1946, Ugo Norsa e Ada Norsa in De Angelis, eredi di Umberto Norsa retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Mantova n. 5971 dell'11 marzo 1942 e dall'Ente venduti;
  - 20 novembre 1946, Renzo Ravà, Tina Servadio ved. Fontanella, Luisa Falcone ved. Vitale (eredi di Raffaele Alfonso Vitale), retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Firenze n. 33477 del 13 agosto 1942; Pisa n. 1016 del 21 gennaio 1942 e n. 9730 del 22 giugno 1942, Genova n. 2743 del 28 aprile 1941;
  - 27 novembre 1946, Resy Guetta in Luzzatto, Alberto Bassani, Alina e Giulio Cantoni, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Venezia n. 12763 del 29 aprile 1941, Parma n. 6344 del 23 maggio 1942, Milano n. 33057 del 17 aprile 1942 e n. 29682 del 30 marzo 1942;
  - 4 gennaio 1947, Emilio Calabi, Cesare Melli, Maria Zamorani, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Brescia n. 19069 del 9 giugno 1942, Parma n. 16091 del 23 settembre 1941, Ferrara n. 1274 del 18 maggio 1942;
  - 7 gennaio 1947, Silvia Colorni ed eredi Eugenio Colorni, retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreti I.F. Milano n. 55981 e n. 56963 del 6 agosto 1941 e dall'Ente venduti;
  - 13 gennaio 1947, Ugo Brettauer, Filippo Brunner, Fanny Bles in Brunner retrocessione dei beni attribuiti all'Egeli con decreti I.F. Trieste rispettivamente n. 13489 del 10 maggio 1941 e n. 36402 del 12 dicembre 1941; n. 21693 del 7 agosto 1941 e n. 24094 del 13 novembre 1941; n. 21693 del 7 agosto 1941 e n. 24094 del 13 novembre 1941; n. 21699 del 7 agosto 1941 e n. 1852 del 19 gennaio 1942<sup>32</sup>;
  - 13 gennaio 1947, Virginia Usigli in Mattea, retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Rovigo n. 3374 del 3 settembre 1941 e dall'Ente alienati;
  - 15 gennaio 1947, Noemi Levi in Behar, Vittorio Russi, Alice Gilda Manni in Russi retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Trieste rispettivamente n. 34966 del 12 dicembre 1941, n. 2665 del 31 gennaio 1942 e n. 5670 del 12 maggio 1942; n. 21685 del 6 agosto 1941, n. 2514 del 25 gennaio 1942 e n. 26292 del 5 novembre 1942; n. 21687 del 7 agosto 1941, n. 2512 del 25 gennaio 1942 e n. 32487 del 5 novembre 1942;
  - 27 gennaio 1947, Emilio Viterbi, Gioconda Vitale in Terni, Raffaele Fornari, Salvatore Fornari, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Padova n. 16802 del 14 settembre 1942; Milano n. 114125 del 29 gennaio 1942; Roma n. 9780 del 7 marzo 1942; Roma n. 11859 del 7 marzo 1942;
  - 7 febbraio 1947, Lea Castelli (erede di Arturo Castelli), Mario Macchioro, Guido Goldschmid, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Trieste rispettivamente n. 5168 del 25 febbraio 1942 e n. 17371 del 7 giugno 1942; n. 2039 del 25 maggio 1942 e n. 21823 del 20 luglio 1942, n. 30410 del 12 dicembre 1941 e n. 38591 del 5 gennaio 1942;
  - 12 febbraio 1947, Olga Alpron ved. Bassano, retrocessione immobili attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste n. 27815 del 7 novembre 1941, e dall'Ente venduti;

<sup>32</sup> Il riferimento era all'ordine generale n. 58 del 27 maggio 1946 del GMA della Venezia Giulia, come per le altre delibere relative a Trieste.

- 28 febbraio 1947, Marco Oreflice retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Venezia n. 38688 del 3 gennaio 1941 e dall'Ente venduti;
- 15 marzo 1947, Anna Maria Levi Morenos, retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Venezia n. 37636 del 24 febbraio 1941 e dall'Ente venduti;
- 27 marzo 1947, Anna Rosenbluth in Mandelberg, Carlo Saraval, Ilse Brunner, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste rispettivamente n. 21695 del 7 agosto 1941 e n. 24061 del 6 novembre 1941; n. 21698 del 7 agosto 1941 e n. 26636 dell'11 novembre 1941; n. 34844 del 12 dicembre 1941 e n. 9804 del 29 maggio 1942;
- 28 marzo 1947, Alberto Roccas, retrocessione beni attribuiti a Egeli, decreto I.F. Roma 50151 del 21 agosto 1942, annullata il 21 gennaio 1949;
- 31 marzo 1947, Allegra Segrè, retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Mantova n. 4810 del 21 aprile 1941 e dall'Ente venduti;
- 31 marzo 1947, Carlo Macerata (tramite curatore), retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Roma n. 57388 del 25 luglio 1941;
- 31 marzo 1947, Elda Oreflice, Bona Emilia Xenia Oreflice in Friedemberg, Giacomo Emilio Almansi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Venezia n. 31400 del 20 novembre 1941 e n. 39914 del 19 novembre 1942; I.F. Venezia n. 11550 del 18 aprile 1941; I.F. Firenze n. 6783 del 9 marzo 1943;
- 31 marzo 1947, Carlo Macerata, Silvia Pardo in Goldschmidt, Gilda Nadia Goldschmied, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste rispettivamente n. 21699 del 6 agosto 1941, n. 26638 del 12 novembre 1941 e n. 14745 del 22 maggio 1942, n. 15506 del 6 agosto 1941 e n. 27211 del 2 novembre 1941, n. 26639 dell'11 ottobre 1941 e n. 38594 del 5 gennaio 1942;
- 31 marzo 1947, Lisa Coen ved. Fries (erede di Gualtiero Fries) retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreto I.F. Venezia n. 39034 del 9 dicembre 1941 e dall'Ente venduti;
- 31 marzo 1947, Carlo Macerata retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 216999 del 6 agosto 1941 e n. 26638 del 12 novembre 1941 e dall'Ente venduti;
- 11 ottobre 1947, Wanda Treves dei Bonfili retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Padova n. 2621 del 26 marzo 1941 e dall'Ente venduti;
- 12 ottobre 1947, Guido Jona, Arturo e Giorgio Montecorboli eredi di Cesarina Paggi in Montecorboli, Vittore Colorni erede di Emanuele Colorni, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Ancona n. 4112 del 29 marzo 1943, Firenze n. 59604 del 10 marzo 1943 e n. 17273 del 14 maggio 1943, Mantova n. 10626 del 22 giugno 1942;
- 6 dicembre 1947, Enrico Carmi rinuncia a retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreto I.F. Parma n. 3532 del 7 marzo 1941 e dall'Ente venduti;
- 30 gennaio 1948, Lina Abeniacar in Lusena erede di Giuseppe Coen, Vittoria Pisa in Cantoni, Jolanda Bassani in Fano retrocessione immobili attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Livorno n. 10880 del 7 agosto 1942, Milano n. 61144 del 4 agosto 1941 e n. 10882 del 24 aprile 1943, Parma n. 15427 del 23 ottobre 1942;
- 3 marzo 1948, Mario, Dino, Lina e Leo Soavi e Amalia Cenni, eredi di Giulio Soavi, Virginia Carmi, Paola Rosenthal in Goldschmid, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Cremona n. 16267 del 18 settembre 1940, Reggio Emilia n. 958 del 17 febbraio 1943, Trieste n. 25718 del 10 dicembre 1941 e n. 38593 del 5 gennaio 1942;
- 5 marzo 1948, Alda Carcassoni retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreto I.F. Trieste n. 32725 dell'8 agosto 1941 e dall'Ente venduti;
- 28 aprile 1948, Vittoria Pisa Cantoni retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreti I.F. Milano n. 61144 del 4 agosto 1941 e n. 10882 del 24 aprile 1943 e dall'Ente venduti;
- 30 giugno 1948, Alda Carcassoni retrocessione immobili attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste n. 32725 dell'8 agosto 1941 e dall'Ente venduti;
- 7 ottobre 1948, Luciana Navarra in Mamolo retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 21683 del 6 agosto 1941 e n. 26637 del 2 novembre 1941;
- 3 novembre 1948, Lidia Bigiavi in Levi, Uberto Colombo, Silvana Colombo, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Firenze n. 40925 del 10 dicembre 1942, Milano n. 2948 del 7 febbraio 1942, Milano 29 gennaio 1942;
- 15 novembre 1948, Umberto e Vittorio Sonnino eredi di Giacomo Sonnino, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Ancona n. 423 del 5 febbraio 1943, n. 6908 del 3 maggio

- 1943 e n. 8434 del 14 giugno 1943, n. 463 del 5 febbraio 1943, n. 628 del 30 gennaio 1943 e n. 6909 del 4 maggio 1943;
- 22 gennaio 1949, Mario Bemporad, Alba Algranati in Tedeschi (curatrice di Arrigo Tedeschi), retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Pisa n. 16165 del 21 ottobre 1941, Ferrara n. 1342 del 28 luglio 1941;
  - 24 gennaio 1949, Alberto Finzi, sentenza Tribunale Trieste 3-26 luglio 1947 ordina retrocessione beni espropriati da Egeli decreto I.F. Trieste n. 23345 dell'8 agosto 1941 e dall'Ente venduti;
  - 15 marzo 1949, Attilio Iesi retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Roma n. 31468 del 13 maggio 1942;
  - 8 aprile 1949, Paolo Emilio Sacerdote, Giacomo Sacerdote retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Torino n. 9227 del 28 settembre 1942 e n. 8477 del 9 settembre 1942;
  - 30 maggio 1949, Enrico Kern rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 16939 del 18 luglio 1941 e n. 23936 dell'11 dicembre 1941 e venduti dall'Ente;
  - 9 giugno 1949, Leone Brunner, sentenze 7 maggio-4 giugno 1948 e 29 novembre-29 dicembre 1948 Tribunale Trieste retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreto I.F. Trieste n. 21681 del 7 agosto 1941 e dall'Ente venduti;
  - 21 giugno 1949, Giuseppe Fano (tramite curatore) retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreto I.F. Venezia n. 40864 del 24 febbraio 1941 e dall'Ente venduti;
  - 23 giugno 1949, eredi di Angelo e Carmen Vivante, rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 30059/4086 e n. 24064/3199 del 3 novembre 1941 e dall'Ente venduti;
  - 5 luglio 1949, Comunità Israelitica di Torino (erede di Amos Loria) retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Torino n. 6314 del 29 settembre 1941;
  - 5 novembre 1949, Bettino Errera (tutore di Guido Modigliani) retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Firenze n. 47253 del 17 gennaio 1942;
  - 16 marzo 1950, Bettino Errera (tutore di Guido Modigliani) retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Firenze n. 47253 del 17 gennaio 1942;
  - 2 maggio 1950, Lina Prister in Frankel e Marco Frankel retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 1684 del 6 agosto 1941, n. 27813 del 18 novembre 1941 e n. 1850 del 19 gennaio 1942 (retrocessione a favore di Alma Ester Goldschmied in Fubini, Guido, Fabio, Diana, Adriano Goldschmied);
  - 20 giugno 1950, Mario Rocca rinuncia a retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Venezia n. 17193 del 2 giugno 1943 e dall'Ente venduti;
  - 3 novembre 1950, Emanuele, Paolo, Mario Dina, Clara Viterbi ved. Dina, eredi di Enrico Dina, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Mantova n. 1131 del 10 marzo 1942, n. 1524 del 10 marzo 1942;
  - 30 dicembre 1950, eredi di Felice Spiegel rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 21697 del 7 agosto 1941 e n. 24065 del 5 novembre 1941 e dall'Ente venduti;
  - 31 dicembre 1950, Ernesto Bachi e Vittoria Treves ved. Bachi (eredi di Emilio Bachi), retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Milano n. 28573 del 31 marzo 1942;
  - 15 novembre 1951, Xenia Emilia Bona Orefice in Friedemberg (tramite procuratore) rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a Egeli e dall'Ente venduti;
  - 26 aprile 1952, Umberto Misul retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreto I.F. Livorno n. 15428 del 16 settembre 1942;
  - 5 novembre 1952, Alberto Roccas retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Roma n. 50151 del 21 agosto 1942;
  - 4 luglio 1953, Pia Rosselli in Sonnino retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Roma n. 8760 del 26 gennaio 1941;
  - 28 ottobre 1953, Anna Olivetti e Unione comunità israelitiche italiane, eredi Giuseppe Pardo Roques, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti I.F. Pisa n. 12567 del 3 agosto 1942 e n. 17707 del 20 novembre 1942;
  - 30 dicembre 1953, Elda Orefice retrocessione beni trasferiti a Egeli decreto I.F. Venezia n. 31400 del 20 novembre 1941 e dall'Ente venduti;
  - 10 aprile 1954, Umberto Campagnano, beni attribuiti all'Egeli decreto I. F. Firenze n. 31043 del 15 dicembre 1942, dei quali l'Ente non venne mai in possesso, non più di proprietà dell'Egeli (Campagnano non ha presentato domanda di retrocessione ma ha venduto a terzi).

### 3. La restituzione dei beni ebraici sequestrati e confiscati durante la Repubblica sociale italiana

La questione della restituzione dei beni, mobili e immobili, sottratti agli ebrei in base alle disposizioni emanate durante la Repubblica sociale italiana si presenta assai complessa: gli spostamenti del fronte di guerra, la presenza e l'azione in questo stesso ambito dell'alleato-occupante tedesco, la politica di concentramento e di deportazione degli ebrei, incisero sulle modalità di applicazione della normativa; le conseguenze di questi problemi si riverberarono anche sul successivo processo di restituzione, il cui andamento va correlato anche alla tardiva pubblicazione – rispetto alla liberazione delle regioni centrali – del rdl 20 gennaio 1944, n. 26.

Conseguentemente, il problema delle restituzioni – sia nel delineare la cornice generale di riferimento, sia nel procedere alla formulazione di valutazioni quantitative del fenomeno – deve, sulla base di una documentazione incompleta e disorganica, mettere a fuoco le diverse situazioni verificatesi nelle zone liberate fino all'autunno del 1944 rispetto a quelle liberate nella primavera del 1945; prendere in esame le specifiche modalità di restituzione di diverse tipologie di beni sottratti<sup>33</sup>; collegare questi due temi alla significativa evoluzione del quadro normativo verificatasi tra 1944 e 1947; contestualizzare adeguatamente queste vicende, avvenute, soprattutto nella fase iniziale, sotto l'incalzare del bisogno, dell'emozione, della tragedia. Significativamente, la "Relazione" del commissario straordinario ai bilanci dell'Egeli del 1945 (ma datata agosto 1946), sottolineava che "Subito dopo la liberazione e la fine delle ostilità molti israeliti ottennero in via di urgenza la restituzione dei beni confiscati, restituzione che non poteva essere negata, se anche mancavano norme dettagliate per le modalità della restituzione stessa; d'altra parte i provvedimenti di confisca o di sequestro delle proprietà ebraiche erano stati dichiarati nulli e privi di alcun effetto dal dlgt 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati.

Poiché numerosi beni – aggiungeva – già sottoposti a confisca sono stati ripresi in consegna dai proprietari senza formalità, e spesso senza l'intervento dell'Istituto gestore e del delegato privato dell'Egeli, non è possibile fornire dei dati concreti circa l'entità delle restituzioni avvenute durante il 1945"<sup>34</sup>.

La documentazione archivistica finora reperita ed elaborata in merito a queste vicende si presenta frammentaria e disorganica e non consente di tracciare un quadro completo delle restituzioni<sup>35</sup>; risulta difficile, allo stato attuale, sciogliere tutti gli interrogativi sugli aspetti procedurali delle prime fasi dell'attività restitutoria, che seguì, ovviamente, le tappe della liberazione della penisola. Il problema riguarda soprattutto quelle aree dell'Italia centrale liberate tra giugno ed agosto del 1944, ove risiedevano significative comunità ebraiche (Roma, Ancona, Firenze, Livorno) ed ove la normativa di Salò ebbe diversi mesi per potersi dispiegare. Ciò nonostante, come è stato già sottolineato nel relativo capitolo e nell'appendice documentaria, la documentazione relativa ai decreti di confisca emanati in queste aree è solitamente assai scarsa, talora addirittura assente<sup>36</sup>. Modesta è anche la documentazione relativa alle restituzioni. A questo riguardo, possono essere utilizzati alcuni documenti d'archivio, per formulare alcune ipotesi di lavoro per inquadrare l'attività di restituzione svolta in queste aree prima della pubblicazione del rdl 20 gennaio 1944, n. 26: a) è necessario innanzi tutto ricordare che a Roma il 13 luglio 1944 il colonnello Poletti emanò

<sup>33</sup> Il riferimento è ai beni (mobili e immobili) sequestrati e/o confiscati, pervenuti, secondo le disposizioni emanate, all'Egeli; ai beni amministrati da gestioni extra-Egeli, a causa delle difficoltà organizzative intervenute; alla questione dei beni sottratti agli ebrei senza "legalizzazione" a causa di furti, saccheggi, distruzioni etc.

<sup>34</sup> ACS, *Egeli*, b.12, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1945. Cfr inoltre ACS, *Egeli*, b. 5, 18 febbraio 1967 lettera 635644/AG da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Ministero tesoro, Commissione centrale danni di guerra. Il capo dell'ufficio liquidazioni, in merito ad una pratica di restituzione relativa a Ferrara, osservava: "A liberazione avvenuta, i F.lli Bassani, al pari di tutti gli altri perseguitati razziali sopravvissuti o rappresentati da familiari scampati alla strage, si reimmisero unilateralmente in possesso dei loro beni, senza peraltro trascurare di chiedere al nuovo prefetto di Ferrara, nel frattempo nominato dal Governo regolare, il rendiconto di gestione dei beni che erano stati ad essi confiscati e che [...] per tutto il periodo di governo della sedicente RSI, erano stati gestiti dal predetto Ufficio affari ebraici". Il corsivo è redazionale.

<sup>35</sup> Si rinvia a questo proposito alla documentazione presentata in Appendice, tratta essenzialmente dalle carte dell'Egeli pervenute all'Archivio centrale dello Stato, sulle quali è stata, in buona misura, elaborata anche questa analisi. Va osservato a questo proposito che non esiste per le restituzioni una serie documentaria organica analoga al fondo *Ministero delle finanze, Servizio beni ebraici*, in base alla quale è stata costruita l'appendice documentaria relativa ai beni sottratti ai cittadini "ebrei"; si deve inoltre sottolineare che la documentazione pervenuta dagli Archivi di Stato contiene talora indicazioni sulla revoca del decreto di confisca ma non sulla effettiva restituzione del bene; in qualche caso (Archivio di Stato di Reggio Emilia) è pervenuta la segnalazione della pubblicazione dei decreti sulla "Gazzetta Ufficiale".

<sup>36</sup> Cfr. capitolo sulla "Banca dati dei decreti di confisca".

un'ordinanza per la restituzione dei beni mobili e immobili agli ebrei, che anticipava la pubblicazione del rdl 26/1944; b) in secondo luogo, va citata la vicenda di Grosseto, ove il prefetto già nel settembre 1944 dispose la reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali sulla base del rdl 20 gennaio 1944, n. 25, considerato abrogativo di "tutte le disposizioni emanate in materia razziale"<sup>37</sup>; inoltre, si potrebbe formulare l'ipotesi che in alcune di queste aree, ove si verificarono ampiamente furti e saccheggi ad opera di tedeschi e italiani l'urgenza della situazione politico-militare non sempre consentì di completare l'iter dei provvedimenti di confisca, con conseguenti riflessi sull'attività di restituzione<sup>38</sup>.

Secondo la documentazione finora reperita l'attività di restituzione nelle regioni del Nord ebbe inizio sin dal maggio 1945, tramite anticipazioni accordate dal Ministero del tesoro all'Egeli "per provvedere al rimborso a favore degli Istituti di credito dei saldi attivi provenienti dalla confisca dei beni ebraici, versati a suo tempo all'Egeli – gestione Alta Italia – e da quest'ultimo utilizzati per erogazioni di altra natura"<sup>39</sup>.

A questo riguardo una lettera del 9 agosto 1945 del Ministero del tesoro al commissario straordinario dell'Egeli chiarisce le modalità operative seguite in questa operazione:

"Mentre si avverte che è in corso la procedura per lo stanziamento della somma di lire 25.000.000 nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio, a titolo di anticipazione da accordarsi a codesto Ente per metterlo in grado di rimborsare agli Istituti di credito le somme che i medesimi saranno, nel frattempo, autorizzati a corrispondere agli interessati, quale restituzione dei saldi attivi provenienti dalla confisca dei beni ebraici ( saldi attivi che sarebbero stati versati all'Egeli, che li utilizzò per spese ed erogazioni di altra natura) si interessa la S.V. ad impartire le necessarie istruzioni [...] ai predetti Istituti di credito perché gli adempimenti di cui sopra abbiano a procedere con regolarità, esattezza e sollecitudine"; ciò nonostante non mancavano proteste per le difficoltà e la lentezza delle operazioni<sup>40</sup>.

Questa somma venne incassata dall'Egeli il 12 febbraio 1946, ed erogata "come appresso[...] tramite i seguenti Istituti.

|                                    |    |                                      |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|
| S. Paolo di Torino – Roma          | L. | 1.102.746,55                         |
| Banca Agricola Mantovana           | "  | 295.099,70                           |
| Ist. Cred. Fondiario delle Venezie | "  | 4.113.603,38                         |
| Monte di Bologna                   | "  | 404.193,65                           |
| Banca popolare di Cremona          | "  | 486.511,25                           |
| Cassa risparmio di Modena          | "  | 347.679,97                           |
| S. Paolo di Torino – Torino        | "  | 145.772,55                           |
| Cassa risparmio P.P.LL.            | "  | 18.094.489,74                        |
| <b>Totale</b>                      | "  | <b>24.990.096,79</b> <sup>41</sup> . |

<sup>37</sup> ASGr, *Prefettura*, b.698, 7 settembre 1944 dal prefetto al sig. sequestratario; b. 765, 25 agosto 1944 dal prefetto all'AMG, Divisione finanziaria, Ufficio provinciale n. 492; 30 agosto 1944 dal prefetto a Uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia e alla sezione staccata II<sup>a</sup> dell'ufficio tecnico erariale di Siena in Grosseto; 21 settembre 1944 dal prefetto a Banca d'Italia, Monte dei paschi, Banca naz. dell'agricoltura, Banca di Toscana, Banco di Roma, Banca naz. del lavoro, Cassa di risparmio di Firenze, direttore prov. P.P.TT di Grosseto, alla Banca popolare cooperativa di Scansano n. 501 E: "In esecuzione del rdl n. 20 gennaio 1944 n. 25 [...] con il quale si dispone per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica si comunica che tutti i crediti e depositi presso codesto ufficio appartenenti a persone di razza ebraica sono svincolati.

Restano abrogati di conseguenza i decreti di confisca, di sequestro o altro ordine furono dall'ex capo della provincia emessi a suo tempo"; 12 settembre 1944 dal prefetto al sig. sequestratario n. 498 ebrei; 18 settembre 1944 da Banca nazionale dell'agricoltura di Grosseto alla Prefettura, Liquidatore gestione patrimoni sequestrati; 28 settembre 1944 da Banca nazionale dell'agricoltura di Grosseto alla Prefettura.

<sup>38</sup> Cfr. il capitolo su Firenze.

<sup>39</sup> ACS, *Egeli*, b.45 fasc.1, sfasc. Documentaz. anticipazione 25 milioni, 24 ottobre 1945 dal Ministro del tesoro al commissario straordinario dell'Egeli n. 409111/80 –5 P.G.8; dllgt 7 settembre 1945, n. 614

<sup>40</sup> ACS, *Egeli*, b.45 fasc.1, sfasc. Documentaz. anticipazione 25 milioni, 9 agosto 1945 da Ministro del tesoro a commissario straordinario Egeli n. 405839. Il 16 ottobre 1945 il commissario straordinario dell'Egeli segnalava al Ministero del tesoro (n. 118 Aff. Gen/1) un comunicato del CTLN di protesta per gli ostacoli frapposti alla reintegrazione patrimoniale degli ebrei, causati, in realtà, dalla mancanza di fondi. Lo stanziamento ministeriale non era ancora pervenuto, "mentre – scriveva – non è stato possibile ottenere da Istituti di Credito le sperate anticipazioni, e gli Istituti gestori, già esposti per cifre rilevanti, hanno dichiarato che daranno corso ai pagamenti in favore degli aventi diritto, soltanto nei limiti delle esistenti disponibilità di cassa". Cfr. anche le lettere 24 ottobre 1945, n. 409111/80 –5 P.G.8 dal Ministro del tesoro al commissario straordinario dell'Egeli; 7 novembre 1945 n. 137 Aff.Gen./1 dal commissario straordinario dell'Egeli al Ministero del tesoro, Dir. gen. tesoro; 14 dicembre 1945 n. 147 Ris. Aff. Gen./1 dal commissario straordinario dell'Egeli al Ministero del tesoro, Dir. gen. Tesoro.

<sup>41</sup> ACS, *Egeli*, b.45, fasc. 1, sfasc. Documentaz. anticipazione 25 milioni, 30 marzo 1946 da commissario straordinario Egeli

Venivano definite anche le modalità di rendicontazione di questa erogazione e di un successivo stanziamento di 30.000.000 di lire<sup>42</sup>.

Dal maggio 1945 veniva quindi avviato il meccanismo delle restituzioni dei saldi attivi da parte degli Istituti di credito, come è illustrato dall'appendice documentaria<sup>43</sup>, che fornisce tuttavia un quadro non esaustivo della vicenda, a causa delle difficoltà oggettive della situazione e della carenza di documentazione<sup>44</sup>.

La situazione era resa più complessa dal fatto che le disposizioni per la regolazione dei conti venivano stabilite solo con il dlgt 5 maggio 1946, n. 393 "Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale", cui facevano seguito alcune importanti circolari di chiarificazione diramate dall'Egeli<sup>45</sup>. A questo proposito la "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1946" riferiva:

---

a Ministero Tesoro Uban, n. 165/Ris. Aff.Gen./1. Nella lettera si chiedevano altri fondi, avendo l'Egeli assunto impegni immediati per L. 2.860.377,02 e per la necessità di far fronte agli oneri (non quantificabili) inerenti alle gestioni dei beni svolti all'infuori dell'Egeli stesso (province di Padova, Verona, Venezia, Ferrara, Parma, Modena, Firenze ecc.). Cfr. *ibid.* 25 maggio 1946 da Ministero tesoro, Uban a commissario straordinario Egeli n. 408831; 25 luglio 1946 da commissario straordinario Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 06494 Rag. Ris.; 30 luglio 1946 da Ministero tesoro Uban a Egeli n. 415031, in cui tra l'altro avvertiva che "è in corso lo stanziamento [...] della chiesta somma di L. 100.000.000.= per l'esecuzione dei provvedimenti prescritti nel dlgt 6 maggio 1946, n. 393"; 12 agosto 1946 da commissario straordinario Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 198/Ris. Aff.Gen./1; 29 agosto 1946 da Ministero tesoro, Uban a Corte dei conti, Ufficio controllo n. 417286/80-5 P.G.8; 26 settembre 1946 da commissario straordinario Egeli a Collegio sindacale Egeli n. 200/Ris. Aff.Gen./1

<sup>42</sup> Queste due cifre vengono fornite a titolo esemplificativo, esulando la ricostruzione della contabilità Egeli dai compiti della Commissione. Per l'individuazione della rilevanza di queste due indicazioni nel quadro degli obiettivi della ricerca, cfr. ACS, *Egeli*, b.45, fasc.1, sfasc. Corrispondenza 1960, 10 novembre 1962 da Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Ministero tesoro, Direzione generale del tesoro n. 619724/AG in cui è scritto: "In relazione alla richiesta [...] si comunica che con mandati nn. 6225 e 6226 del 27 ottobre 1962 è stato disposto [...] il versamento alla Tesoreria centrale della somma complessiva di L. 55.000.000- [...] per il rimborso di altrettante anticipate dall'Erario all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per i seguenti titoli:

- 1) L. 25.000.000- anticipazione concessa per provvedere al rimborso agli Istituti di Credito degli importi e dei saldi attivi provenienti dalla confisca dei beni di proprietà ebraica;
- 2) L. 30.000.000- anticipazione concessa per provvedere al rimborso agli aventi diritto del ricavato della vendita dei beni ebraici, alla restituzione dei depositi a garanzia effettuati dagli aspiranti all'acquisto dei beni stessi".

Su questo tema cfr. *ibid.* 16 febbraio 1960 da Ministero tesoro Direzione generale tesoro a Uban n. 422011/33 Bil.; 10 aprile 1960 da Ministero tesoro, Uban a Ufficio liquidazioni Egeli n. 400530; 23 maggio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 603903/AG; 24 ottobre 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Uban n. 608941; 24 luglio 1961 da Ministero tesoro, Uban a Direzione generale del tesoro n. 401452; ACS, *Egeli*, b.15, 6 febbraio 1948 da Ministero tesoro, Uban a Egeli n. 400905; 10 aprile 1948 da commissario straordinario Egeli a Istituto S.Paolo di Torino, Sezione di credito fondiario n. 2644/Rag., e 10 aprile 1948 da commissario straordinario Egeli a Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona, n. 2646/Rag.; ACS, *Egeli*, b. 45 fasc. 2 19 maggio 1948 da commissario straordinario Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 76/Ris. G.E., con cui si trasmetteva il "Rendiconto delle somme erogate da questo Ente sulla assegnazione di cui al mandato n. 1 emesso in data 11 marzo 1947 (capitolo 290 bis Ministero tesoro, Esercizio 1946-1947) [...]". Cfr. *ibid.* la documentazione allegata. ACS, *Egeli*, b.19 fasc.3 6 febbraio 1946 circolare 210 da Egeli a Istituti gestori dei beni ebraici confiscati o sequestrati; 27 giugno 1946 circolare 223

<sup>43</sup> Cfr. anche al riguardo ACS, *Egeli*, b. 45, fasc. 1, sfasc. Documentaz. Anticipazione 25 milioni; ACS, *Egeli*, b.45 fasc. 2; b.45 fasc. 3 e b. 46.

<sup>44</sup> Particolarmente difficile, secondo la relazione del commissario straordinario dell'Egeli ai bilanci dell'esercizio 1947, era la definizione delle problematiche relative ai beni "la cui gestione si svolse all'infuori dell'Egeli e dei suoi Istituti gestori", ad opera di "Uffici speciali, per lo più dipendenti dalle singole Prefetture, i quali hanno interrotto quasi totalmente la loro attività in seguito agli avvenimenti della liberazione dell'aprile 1945. Gli accertamenti in questo campo sono particolarmente laboriosi, tanto più che, nella maggior parte dei casi, non esiste una contabilità regolarmente tenuta; e di più, non è stato possibile rintracciare i documenti giustificativi delle singole gestioni.

Pur essendo avvenuta la restituzione dei beni (nella maggior parte dei casi soltanto *di fatto*), la successiva regolazione dei conti è risultata quindi molto più difficile che per i beni gestiti dall'Egeli, a mezzo degli Istituti gestori [...]. Cfr. ACS, *Egeli*, b.12 "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1947"; le osservazioni riguardavano le province di Asti, Padova, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Varese, Bolzano (ufficio speciale a Merano), Verona, Firenze "e qualche altra provincia".

Cfr. inoltre ACS, *Egeli*, b. 15, la lettera 4 agosto 1948 n. 5853 Aff. Gen. da Egeli a Ministero tesoro, Uban; ACS, *Egeli*, b. 3, 11 maggio 1959 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 604672.

<sup>45</sup> ACS, *Egeli*, b.12, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1945; ACS, *Egeli*, b.47 fasc. "Liquidazione Egeli", circolare 222 del 20 giugno 1946 da Egeli a Istituti gestori, privati gestori, prefetture, intendenze di finanza, "Gestione beni ebraici confiscati o sequestrati, Applicazione dlgt 5 maggio 1946 n. 293". ACS, *Egeli*, b. 20, 12 settembre 1946, circolare 230 da Egeli a Istituti gestori, chiarisce e completa le disposizioni impartite con la circolare 222; ACS,

“Con dlgt 5 maggio 1946, n. 393, sono state emanate le norme per la regolazione dei rapporti colle ditte ebraiche titolari dei beni già sequestrati o confiscati. L’Ente ha il compito di provvedere alla presentazione agli interessati dei rendiconti di gestione, col ricupero a carico degli stessi delle spese di gestione (art. 8).

Ed inoltre l’art. 12 di detto decreto assegna all’Ente la mansione di provvedere alla regolazione dei rapporti coi proprietari dei beni, anche per le gestioni tenute, all’infuori dell’Egeli e dei suoi Istituti gestori, dagli speciali Uffici e Commissariati prefettizi istituiti durante il 1944-1945 in alcune provincie dell’Italia del Nord.

Si tratta di un lavoro quanto mai complesso e delicato, sia per la regolazione dei rapporti coi proprietari di beni gestiti dall’Ente, sia ancor più per i beni gestiti dagli Uffici e Commissariati prefettizi, i quali praticamente hanno già da tempo cessato di funzionare, e per le cui gestioni non si sono ancora potuti raccogliere e vagliare i dati ed i rendiconti.

A parte quindi il fatto che quasi tutti i beni sono stati ripresi in possesso dai proprietari interessati o dai loro rappresentanti, rimangono tuttora da regolare i rendiconti delle gestioni Egeli, nonché quelle delle gestioni extra Egeli; e rimangono da recuperare le spese di gestione, espressamente poste a carico dei singoli proprietari dal citato art. 8 del dlgt 5 maggio 1946 n. 393, per il quale ricupero sono peraltro prevedibili delle notevoli difficoltà derivanti sia dalla resistenza degli interessati, sia dal fatto che il ricupero stesso dovrebbe avvenire a notevole distanza di tempo dalla cessazione delle gestioni Egeli ed extra Egeli, verificatesi in massima nel 1945.

È inoltre da regolare il rimborso delle spese generali di gestione agli Istituti gestori; nel corso del 1946 si sono raccolti tutti i dati necessari, e si sono istruite le richieste avanzate in proposito dagli Istituti, e che si concretano in una cifra complessiva di spese generali da rimborsare, a tutto il 31 dicembre 1946, di circa L. 30 milioni.

La definizione di questi rapporti e la conseguente azione di ricupero della quota delle spese generali di gestione che sarà liquidata a carico di ciascun proprietario dei beni gestiti, saranno curate dall’Ente d’intesa col Ministero<sup>46</sup>. Veniva così ad aprirsi un lungo contenzioso sul tema del rimborso delle spese di gestione destinato a protrarsi fino alla liquidazione dell’Egeli e ad intrecciarsi con il problema dei beni non reclamati rimasti presso le banche e con le prospettive di applicazione del dlcp 11 maggio 1947, n. 364 “Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l’8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili”.

#### 4. La questione del rimborso delle spese di gestione

In base al dlgt 5 maggio 1946, n. 393, i compensi di gestione dovevano essere addebitati ai proprietari dei beni confiscati o sequestrati per motivi razziali nel periodo della Repubblica sociale italiana. L’art. 8, in particolare, stabiliva che:

“Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonché i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l’interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione”.

Successivamente la materia veniva disciplinata da alcune circolari applicative emanate dall’Egeli, che fissavano alcuni importanti criteri. La circolare 222, del 20 giugno 1946, per le gestioni affidate ad Istituti delegati dall’Egeli, prescriveva tra l’altro, la redazione di dettagliati verbali di riconsegna, l’elaborazione di elenchi delle restituzioni avvenute prima dell’applicazione di queste norme, la preparazione di rendiconti da presentarsi ai proprietari. Quanto agli addebiti, stabiliva:

*Egeli*, b. 19 fasc. 3, 14 ottobre 1946 circolare 232 da Egeli a Istituti gestori, Beni ebraici confiscati e sequestrati. Applicazione circolare n. 222 del 20 giugno 1946. Liquidazione interessi. Cfr. inoltre ACS, *Egeli*, b. 2 fasc. Velinario 1962, 27 aprile 1962 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Istituto S.Paolo di Torino n. 610085/AG, in cui viene rammentata la circolare 145453 del 23 maggio 1946 dal Ministero delle finanze alle Conservatorie dei registri immobiliari, che, in merito a sequestri e confische adottati durante la RSI, erano invitati a “limitarsi ad annotare, in margine alle singole trascrizioni che esse erano prive di efficacia a norma dell’art. 1 n. 2 del dlgt 5.10.1944, n. 249”.

<sup>46</sup> ACS, *Egeli*, b. 12, “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946”.

“Come stabilito nell’art. 8 del decreto, debbono essere addebitate al proprietario:

- a) le normali spese di gestione;
- b) le somme pagate per estinzione di debiti e le spese occorse per il recupero di crediti;
- c) le spese inerenti alla conservazione dei beni (quali, ad esempio, le spese di trasporto per la migliore conservazione della mobilia e quelle di custodia della mobilia stessa);
- d) le spese sostenute per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni;
- e) le somme dovute per interessi, come indicato al successivo punto 10;
- f) le somme dovute per compensi all’Istituto gestore a rimborso delle spese generali ( e ciò a modifica di precedenti diverse disposizioni in merito).

Nessun addebito verrà fatto per compensi dovuti a questo Ente a rimborso spese generali.

Per quanto riguarda gli accrediti, si richiama l’attenzione degli Istituti gestori sulla disposizione contenuta nell’art. 2 del decreto, in base alla quale il riconoscimento dei frutti percepiti durante la gestione dovrà essere limitato al triennio anteriore alla data della domanda di restituzione dei beni”.

Il successivo punto 9 era dedicato alla determinazione dei compensi e stabiliva:

“Per la determinazione dei compensi dovuti agli Istituti gestori a rimborso delle spese generali, richiamato il principio già accettato dagli Istituti stessi, secondo il quale detto rimborso deve essere limitato alle effettive spese generali del servizio, senza alcun margine di utile, e tenuto presente che, giusta l’art. 8 del decreto, i compensi devono essere liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione, si precisa che, per l’anzidetta determinazione, ciascun Istituto gestore dovrà, in via preliminare, stabilire di accordo con questo Ente ( al quale occorrerà pertanto fornire il più sollecitamente possibile tutti i relativi dati) l’ammontare globale approssimativo del costo del servizio, tenuto conto delle spese relative all’ulteriore periodo necessario per l’esaurimento del servizio stesso.

Il complesso di spese generali così determinato sarà quindi ripartito, su proposta degli Istituti Gestori e di accordo con questo Ente, a carico delle singole ditte interessate, in relazione alla consistenza dei beni, alla durata della gestione ed alla entità del lavoro svolto.

La quota di spese generali dovrà porsi a carico sia del proprietario dei beni già restituiti come delle gestioni tuttora in amministrazione.

In caso di mancata accettazione dell’addebito da parte dell’interessato, al quale verrà data debita comunicazione, gli Istituti gestori dovranno riferirne a questo Ente, affinché esso possa provocare dal Ministero del tesoro i provvedimenti del caso”<sup>47</sup>.

A chiarimento e completamento di queste disposizioni, il 12 settembre la circolare 230 dell’Egeli precisava che le “normali spese di gestione” da addebitarsi ai proprietari non dovevano comprendere le spese riguardanti la presa di possesso, la riconsegna, l’apertura forzata di cassette di sicurezza. “Nessun addebito dovrà essere parimenti fatto ai proprietari dei beni per le spese occorse per il trasporto dei valori, argenteria ecc., dalle sedi dove originariamente si trovavano ai luoghi di concentrazione (Torino, Milano, Verona ecc.) in base agli ordini impartiti nell’estate del 1944 dal Ministero delle finanze Nord, nonché per le spese di ritrasporto dei detti valori, argenteria, ecc. dalle sedi di concentrazione ai luoghi di provenienza”<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> ACS *Egeli*, b. 47, fasc. “Liquidazione Egeli”, circolare 222 del 20 giugno 1946 da Egeli a Istituti gestori, privati gestori, prefetture, intendenze di finanza, “Gestione beni ebraici confiscati o sequestrati Applicazione dlgt 5 maggio 1946 n. 293”. Va osservato in merito alle prescrizioni della circolare che nel corso della ricerca sono stati rinvenuti pochissimi verbali di riconsegna.

<sup>48</sup> ACS, *Egeli*, b.20, 12 settembre 1946, circolare 230 da Egeli a Istituti gestori; ACS, *Egeli*, b.19 fasc.3, 14 ottobre 1946 circolare 232 da Egeli a Istituti gestori, Beni ebraici confiscati e sequestrati. Applicazione circolare n. 222 del 20 giugno 1946. Liquidazione interessi. In ACS, *Egeli*, b. 45, fasc. 2, è conservata la lettera 23 aprile 1947 da commissario Egeli a Ministero finanze e tesoro, Uban, n. 3639/Amm./1 G.Ebr., in cui è detto:

“Come è noto a codesto Ministero, con la circolare Egeli n. 222 del 20 giugno 1946 vennero fra l’altro impartite norme di carattere generale per la determinazione dei compensi dovuti agli Istituti gestori a rimborso delle spese generali sostenute dagli stessi per la gestione dei beni in oggetto, stabilendosi particolarmente [...] che alla determinazione in questione avrebbe dovuto procedere direttamente questo Ente, in base ai dati ed agli elementi forniti dai predetti Istituti.

A conclusione dell’esame di tali dati ed elementi, questo Ente si è formato il convincimento che le cifre esposte dagli Istituti gestori, e che qui di seguito vengono indicate per ciascuno di essi, siano senz’altro da accettarsi:

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| - Fondiario della Cassa di risparmio Milano  | L. | 7.100.000.=  |
| - Istituto fondiario Verona                  | “  | 8.503.395.=  |
| - Fondiario dell’Istituto S. Paolo di Torino | “  | 11.000.000.= |
| - Banca agricola mantovana – Mantova         | “  | 2.434.524.=  |
| - Monte di Bologna                           | “  | 219.836.=    |

La richiesta di pagamento delle spese di gestione era formulata “ a notevole distanza di tempo dalle cessazione delle gestioni Egeli ed extra Egeli, verificatesi in massima nel 1945”<sup>49</sup>; inoltre, come testimoniano i documenti dell’Ente gestione e liquidazione immobiliare e dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, incontrava la decisa resistenza dei proprietari dei beni confiscati nei confronti di una misura giudicata iniqua, esosa, non sostenibile<sup>50</sup>. Come ha documentato Fabio Levi,

“Le reazioni degli ebrei espropriati [...] non mancarono, e furono recise e unanimi, quando il San Paolo, sempre per conto dell’Egeli, chiese nel ’47, e quindi con molto ritardo, il pagamento delle spese di gestione. Di fronte a tale pretesa non c’è pratica che non contenga copia di dure lettere di risposta degli interessati. Vediamone qualcuna. La prima è datata 23 novembre 1947 e recita così: “Con disinvoltura ora [...] definite [il governo della Repubblica sociale] “sedicente governo” mentre lo avete fedelmente servito interpreti ed esecutori di tutti i soprusi escogitati dai nazifascisti contro i perseguitati razziali [...]”.

Ma affinché non vi sembri questa mia uno sfogo polemico per disconoscere le Vs/“benemerienze” desidero raccontarVi alcune Vs/responsabilità nei ns/confronti come saggio di ciò che sarà accaduto a quasi tutti gli altri; gli assassinati senza eredi non hanno più voce e lasciano per ora a voi il godimento dei frutti dei loro beni [...].

Il 5 febbraio 1944 presenti Vs/ funzionari e si direbbe col Vs/ compiacente e indifferente consenso, è avvenuto che i nazifascisti bene informati saccheggiassero masserizie ed arredi nell’alloggio di mia madre e negli uffici delle mie società [...]. Il 26 agosto con colposa leggerezza e infingardaggine avete consentito la preordinata asportazione dei mobili dall’ufficio della ditta con lo scempio di preziosissimi e insostituibili documenti di archivio, documenti, ecc., oltraggiosamente svuotati per terra e abbandonati alla loro inevitabile dispersione [...]. E così andarono perduti tutta la corrispondenza dei miei cari defunti, manoscritti e poesie inediti di letterati miei amici, libri, documenti notarili ecc., e una collezione di 2000 francobolli antichi [...].

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - Fondiario della Cassa risparmio Bologna | “ | 19.000.=  |
| - Cassa risparmio di Modena               | “ | 276.000.= |
| - Cassa risparmio Reggio Emilia           | “ | 150.000.= |
| - Banca popolare di Cremona               | “ | 350.000.= |

Tuttavia, prima di comunicare agli Istituti interessati l’accettazione delle loro richieste, si ritiene opportuno che gli importi anzidetti, che si riferiscono ai compensi fino alla data del 31 dicembre 1946, vengano ratificati da codesto Ministero, ed a tale effetto si trasmettono allegati alla presente:

a) un riassunto delle spese generali sostenute dagli Istituti gestori;

b) uno specchio dimostrativo della consistenza dei beni, della durata delle gestioni e della entità del lavoro svolto.- Naturalmente, in esecuzione dell’art. 8 del dlgt 5 maggio 1946, n. 393, detti importi saranno addebitati nei rendiconti ai singoli proprietari dei beni, con i criteri stabiliti nell’altra circolare Egeli n. 230 del 12 settembre 1946 (capo ultimo), eccettuata però la quota afferente alle operazioni i cui oneri, ai sensi del capo primo della citata circolare n. 230, non possono essere addebitati ai proprietari dei beni; la quale quota si ritiene possa essere stabilita nella misura del 25% [...] degli importi da riconoscersi a ciascun Istituto gestore.

Ne consegue che sulla somma complessiva di L. 30.052.755.= il 25%, e cioè L. 7.513.188.= dovrebbe essere detratto, per rimanere a carico dello Stato, risultando così ridotta a L. 22.539.567.= la somma da ripartirsi a carico dei singoli proprietari, e da recuperarsi presso gli stessi.

Vi è da attendersi una notevole resistenza, da parte dei proprietari interessati [...] aspirando essi, come è noto, ad essere totalmente esonerati da tale pagamento.- Comunque, questo Ente provvederà intanto alla notifica delle quote, riservandosi di ritornare sull’argomento, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria per i recuperi [...]”. Cfr. *ibidem* la lettera 20 maggio 1947, n. 406722, da Ministero finanze e tesoro a Egeli, nella quale, prendendo atto della nota precedente, si osservava che l’ammontare del compenso dovuto al San Paolo al 31 dicembre 1946 era di L. 10.725.902 e si chiedeva di rettificare conseguentemente tutti i conteggi. In ACS, *Egeli*, b. 14, sono conservate le dichiarazioni dettagliate delle somme ricevute dagli istituti di credito per compensi di gestione. Con circolare 251 del 30 maggio 1947, (ACS, *Egeli*, b.20) l’Egeli comunicava agli Istituti gestori l’approvazione ministeriale degli importi richiesti.

<sup>49</sup> ACS, *Egeli*, b.12 Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946 e Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1947.

<sup>50</sup> AUCEI, *UCII dal 1945*, b.65 B sfasc.3/3, 31 ottobre 1947 da Cantoni a Ministero tesoro n. 4986/65 Cfr. inoltre 3 gennaio 1948 da Ministero tesoro, Uban a Ucii n. 416155; 13 gennaio 1948 da presidente Ucii a Ministero Tesoro n. 71/65; 31 maggio 1948 da Ucii a Ministero finanze n. 2040/65; 26 maggio 1949 da Ucii a Ministero finanze n. 2518/651. Il 25 febbraio 1952 il presidente dell’Unione scriveva al Ministero tesoro, Uban (lettera 653-651): “Dall’esame dei vari rendiconti è risultato [...] che nella maggior parte dei casi gli addebiti per il compenso ai gestori rappresentavano percentuali oscillanti tra l’80 e il 400% delle rendite lorde.

Fu trasmessa a codesto On.le Ministero copia delle risultanze delle indagini disposte dalla nostra Unione e precisamente i quadri con l’indicazione delle rendite lorde, delle spese di manutenzione e dei compensi richiesti dai gestori, come dai rendiconti Egeli, così da avere una chiara visione delle sproporzioni”. Cfr. inoltre AUCEI, *UCII dal 1945* b.65 B sfasc.1/1, 22 dicembre 1947 circolare 5863/561 alle comunità; 20 gennaio 1948 circolare n. 6; 17 febbraio 1948 circolare n. 10, 31 dicembre 1948 circolare n. 64, 12 giugno 1951 circolare n. 7.

La cosiddetta Vs/ gestione si è ridotta a cristallizzare gli affitti nella misura di quelli del 1934 [...].

Ed ora dopo oltre 21 mesi ci presentate in forma perentoria un conto GLOBALE di oltre il doppio di quanto faticosamente percepito: A parte la questione morale che segnalerò al Ministero delle finanze, sarebbe inammissibile far pagare alle vittime della persecuzione le spese di una gestione escogitata a loro danno da aguzzini, per impadronirsi delle proprietà di candidati alle camere a gas. Vi segnaliamo il fatto che noi non vi abbiamo nominati ns/tutori”<sup>51</sup>.

Neppure la riduzione del 50% delle somme richieste, annunciata nel settembre 1951, veniva giudicata soddisfacente: il 20 novembre 1951, una nuova circolare dell'Unione dichiarava:

“Malgrado la sensibile diminuzione, non abbiamo ritenuto di accondiscendere alla richiesta e conseguentemente abbiamo discusso del caso con il direttore generale del tesoro e con il Ragioniere generale dello Stato.

Riteniamo che dopo la esposizione dei fatti e la dimostrazione della enormità ed infondatezza delle richieste dei gestori, la Ragioneria generale dello Stato abbia mutato parere ed abbia compreso la giustezza delle nostre tesi, per cui è prevedibile che non saranno rivolte ulteriori domande di rimborso”<sup>52</sup>.

Per quanto riguarda gli sviluppi della questione, è necessario sottolineare che la documentazione reperita, costituita quasi esclusivamente dai documenti dell'Egeli, illustra soprattutto il ruolo e il punto di vista di quest'ultimo. Conseguentemente, occorre sottolineare l'unilateralità delle fonti disponibili per la ricostruzione di queste vicende; collocare in questo ambito la specificità della condizione operativa dell'Unione delle Comunità che, per quanto è possibile ricavare dalla documentazione fornita dal suo archivio si adoperava, nell'ambito dei suoi mezzi, per difendere e interpretare le istanze del mondo ebraico, come illustra l'azione svolta nei confronti del Ministero del tesoro e dell'Egeli a tutela degli interessi ebraici.

Non possono inoltre essere trascurati, i ricordati difetti delle norme reintegrative e riparatorie<sup>53</sup>; questa considerazione appare particolarmente rilevante per il dlcp 11 maggio 1947, n. 364, di cui si parlerà più avanti, che avrebbe dovuto rappresentare uno strumento importante per affrontare una problematica complessa e drammatica ma la cui formulazione ne limitò al minimo la possibilità di utilizzazione; la l. 18 luglio 1997, n. 233, riprendendone i criteri informativi, ha più proficuamente inciso sul piano operativo.

## 5. La trasmissione all'Egeli dei beni pervenuti all'Arar

Il 9 aprile 1948, un delegato del commissario straordinario dell'Egeli riceveva dall'Arar (Azienda rilievo alienazione residuati, istituita con dlgt 29 ottobre 1945 n. 683, per l'alienazione dei residuati di guerra)<sup>54</sup> “titoli e valori rinvenuti dalla dipendenza di Bolzano di questa Azienda fra il materiale residuo di guerra consegnato dagli Alleati, che si suppone frutto delle razzie operate dai tedeschi ai danni di persone di razza ebraica”<sup>55</sup>.

Il lungo verbale di consegna, datato 9 aprile 1948, diceva:

“Premesso:

1) che fra il materiale residuo di guerra consegnato dagli Alleati alla Sede di Bolzano dell'Azienda rilievo alienazione residuati di guerra “Arar” vennero a suo tempo rinvenuti titoli e valori che si suppongono frutto di razzie operate dai tedeschi ai danni di persone di razza ebraica;

2) che per disposizione del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ufficio beni alleati e nemici di cui alla lettera del 28 febbraio 1948 n. 402231, tali titoli e valori debbono essere trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) per i necessari accertamenti e conseguenti provvedimenti da adottare in relazione alle azioni di rivendica che dovessero essere fatte dagli aventi diritto, a tenore del dlgt n. 393 del 5 maggio

<sup>51</sup> F. Levi (a cura di), *Le case e le cose La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'Egeli 1938-1945*, Compagnia di San Paolo, Torino, 1998, pp. 75-76.

<sup>52</sup> AUCEI, *UCII dal 1945*, b. 65 B, sfasc.1/1, 20 novembre 1951 circolare n. 18. Cfr. anche AUCEI, *UCII dal 1945*, b. 65, B sfasc. 3/3, 7 settembre 1951 da Ministero tesoro, Uban a Ucii n. 416061; 25 febbraio 1952 da Ucii a Ministero tesoro, Uban n. 653-651; 1 aprile 1952 da Ucii a Egeli n. 1156/651; 10 aprile 1952 da Egeli a Ucii n. 1336 Amm/1; AUCEI, *UCII dal 1945*, b. 65 B sfasc.1/1, 10 giugno 1956 Ucii, circolare n. 25; AUCEI, *UCII dal 1945*, b. 65 B, sfasc.3/3, 6 giugno 1956 da Ucii a Ministero tesoro n. 2575/65.

<sup>53</sup> A. Tabet, *op.cit.* p.397.

<sup>54</sup> Sull'Arar e il suo coinvolgimento nella questione dei beni sottratti ad ebrei cfr. il capitolo specifico.

<sup>55</sup> ACS, *Egeli*, b.47, fasc. Liquidazione Egeli, sfasc. Corrispondenza, atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, 12 aprile 1948 da Arar a Ministero tesoro, Uban n. 11211/III DVF/ml.

1946; oggi 9 aprile 1948 i sigg. De Viti Francesco e Paoli Luciano nel nome e per conto dell'Azienda rilievo alienazione residuati (Arar) procedono alla consegna dei titoli e valori sottoindicati al sig. Pittoni Dr. Giuseppe funzionario dell'Ente gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) incaricato di ricevere e rilasciare ricevuta con lettera del 22 marzo 1948 del commissario straordinario dell'Ente, consigliere di Stato Enrico De Martino:

*Libretti vari:*

|  |              |
|--|--------------|
| Credito italiano Torino Ag.8 n. 455 di c/c intestato a Diaz Dario <sup>56</sup> : saldo apparente  | L. 21.108,85 |
| Credito italiano Torino Ag.n. 2 n. 243 di c/c intestato a Funaro Adua <sup>57</sup> fu Vittorio: saldo apparente   | L. 15.029,65 |
| Credito italiano Succursale Fiume libretto a risparmio al portatore n. 924 intestato a Voghera Ferruccio <sup>58</sup>   | L. 3.495,00  |
| Credito italiano Torino ag. 2 libretto a risparmio al portatore n. 5010 intestato a A.F.   | L. 94,10     |
| Credito italiano Torino libretto al portatore n. 11684 intestato a Marianna Levi Sacerdote <sup>59</sup>   | L. 2.128,10  |
| Cassa risparmio di Torino succursale n. 4 libretto a piccolo risparmio nominativo n. 15485 intestato a Weil Marianna L. <sup>60</sup>  | L. 2.790,67  |
| Cassa risparmio di Torino succursale n. 1 libretto al portatore n. 15074 intestato a Franco Cesare <sup>61</sup>   | L. 1,42      |
| Cassa risparmio di Torino succursale Moncalieri libretto al portatore n. 5612 intestato a Diena Dorina <sup>62</sup>   | L. 518,09    |
| Istituto San Paolo di Torino Sede di Torino libretto di c/c n. 13859 intestato a Sacerdote Marianna Ved. Levi ( vedi nota 59)  | L. 13,90     |
| Istituto di San Paolo di Torino Sede di Torino libretto [sic] di c/c n. 13907 intestato a Sacerdote Marianna Ved. Levi (vedi nota 59)  | L. 14,60     |
| Cassa risparmio di Saluzzo libretto a risparmio nominativo n. 21208 intestato a Lattes Angiolina fu Aronne <sup>63</sup>   | L. 20,80     |
| Cassa risparmio di Saluzzo libretto a risparmio libero al portatore n. 21878 saldo apparente   | L. 10.000,00 |
| Banca commerciale italiana succursale di Fiume libretto a piccolo risparmio al portatore n. 8229 a nome ADA  | L. 1.800,30  |
| Istituto nazionale della previdenza sociale – Sede di Trento – Certificato di pensione di vecchiaia n. 639011 categoria VO intestato a Valduga Ester fu Giuseppe per pensione annua di lire 1.560 rate di 130. |              |
| Banca nazionale del lavoro Filiale di Roma agenzia di Piazza Risorgimento 27 – Libretto a piccolo risparmio nominativo n. 1469, intestato a Di Colloredo Fides   | L. 36,30     |
| Banca di Brignone Libretto di c/c n. 554 nominativo intestato a Marianna Sacerdote Ved. Levi (vedi nota 59)  | L. 324,00    |
| Casse di risparmio postali Provincia di Torino Ufficio Torino 18 – Libretto n. 21466 intestato a Franco Cesare fu Edmondo (vedi nota 61) Via S.Pellico 2 Saldo apparente                                       | L. 20,00     |

*Titoli:*

|   |             |
|---|-------------|
| Consolidato 3,50% - Certificato n. 30-026 con godimento cedole 174/46 intestato a Diena Emilio fu Giacomo per la rendita annua di L. 77.-. La rendita è sottoposta ad ipoteca a favore di Sacerdote Debora Dorina di Giuseppe moglie (vedi nota 62) del titolare in garanzia della di lei dote [...]  | L. 2.500,00 |
| Consolidato 3,50% - Certificato n. 620999 godimento cedole 1/1/59 intestato a Diena Emilio Torino per la rendita annua di L. 35 La rendita è sottoposta ad ipoteca a favore di Sacerdote Debora Dorina di Giuseppe moglie (vedi nota 62) del titolare in garanzia della di lei dote [...] L. 1.000,00 |             |
| Consolidato 3,50% - Certificato n. 564902 godimento cedole 1/1/59 intestato a Sacerdote Debora Dorina di Giuseppe (vedi nota 62) domiciliata a Torino, per la rendita annua di L. 210. - La presente rendita è vincolata come dote  | L. 6.000,00 |

<sup>56</sup> Cfr. L.Picciotto Fargion, *Il libro della memoria*, Milano, 1991, p. 218.

<sup>57</sup> *Ibid.*, pp. 291 e 449.

<sup>58</sup> *Ibid.*, p. 610.

<sup>59</sup> *Ibid.*, pp. 379 e 518.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p.614.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p.284, cita Franco Cesare di Lazzaro.

<sup>62</sup> *Ibid.*, pp.227, 517.

<sup>63</sup> *Ibid.*, p. 365, cita Lattes Angela di Aronne.

|   |             |
|---|-------------|
| Buono del Tesoro 5% - scadenza 15/2/49 rilasciato a Torino n. 0044487 serie N<br>valore con cedole 15/8/44 al 15/2/49                         | L. 500,00   |
| Buono del Tesoro 5% scadenza 15/2/49 rilasciato a Torino n. 0092011-0092012 serie<br>O valore con cedole 15/8/44 al 15/2/49                   | L. 1.000,00 |
| Buono del Tesoro novennale 5% serie speciale rilasciato a Torino n. 004089<br>scadenza 1/9/44 con cedole 1/3/44 al 1/9/44                     | L. 5.000,00 |
| n. 3 Buoni del Tesoro – 5% serie speciale n. 006542 – 006422 – 006164 rilasciati<br>a Torino cedole del 1/3/44 al 1/9/44                      | L. 1.500,00 |
| n. 3 Buoni del Tesoro – 5% Serie speciale da lire 1.000 cadauno n. 006177-005686-<br>005685 rilasciati a Torino cedole 1/3/44 al 1/9/44       | L. 3.000,00 |
| Buono del Tesoro 4% serie I scadenza 15/12/43 n. 187023-187024 rilasciati<br>a Torino   | L. 1.000,00 |
| Credito Fondiario Istituto di San Paolo di Torino Titolo di 10 cartelle n. 149445<br>al portatore con godimento cedole dal 1/9/44 al 1/4/1955 | L. 5.000,00 |

*Azioni:*

|   |           |
|---|-----------|
| Società Anonima “Agostini Francesco” Torino     |           |
| Certificato azionario n. 0131 per 10 az. dal n. | 0401-0410 |
| azioni da L. 100 ognuna                         |           |
| “ “ “ “ “ 0130 “ “ “ “                          | 0391-0400 |
| “ “ “ “ “ 0101 “ “ “ “                          | 0101-0110 |
| “ “ “ “ “ 0102 “ “ “ “                          | 0111-0120 |
| “ “ “ “ “ 0103 “ “ “ “                          | 0121-0130 |
| “ “ “ “ “ 0104 “ “ “ “                          | 0131-0140 |
| “ “ “ “ “ 0105 “ “ “ “                          | 0141-0150 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Società Anonima “Agostini Francesco” Torino |                                      |
| Certificato azionario n.                    | 0033 per 1 az. da L. 100 n. az. 0033 |
| “ “ n.                                      | 0034 “ “ “ “ “ “ “ “ 0034            |
| “ “ n.                                      | 0035 “ “ “ “ “ “ “ “ 0035            |
| “ “ n.                                      | 0036 “ “ “ “ “ “ “ “ 0036            |
| “ “ n.                                      | 0037 “ “ “ “ “ “ “ “ 0037            |
| “ “ n.                                      | 0038 “ “ “ “ “ “ “ “ 0038            |
| “ “ n.                                      | 0039 “ “ “ “ “ “ “ “ 0039            |
| “ “ n.                                      | 0040 “ “ “ “ “ “ “ “ 0040            |
| “ “ n.                                      | 0001 “ “ “ “ “ “ “ “ 0001            |
| “ “ n.                                      | 0002 “ “ “ “ “ “ “ “ 0002            |
| “ “ n.                                      | 0003 “ “ “ “ “ “ “ “ 0003            |

|   |      |
|---|------|
| Società Anonima “Agostini Francesco” Torino                   |      |
| Certificato azionario n. 0004 per 1 az. da L. 100 n. az. 0004 |      |
| “ “ “ 0005 “ “ “ “ “ “ “ “                                    | 0005 |
| “ “ “ 0006 “ “ “ “ “ “ “ “                                    | 0006 |
| “ “ “ 0007 “ “ “ “ “ “ “ “                                    | 0007 |

tutte con cedole dal n. 1 al n. 30.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Società Anonima Genovese Lattiera Agricola                            |                              |
| Certificato azionario n. 00988 per n. 25 azioni di L. 25 al portatore |                              |
| N. azioni 05676-05700   |                              |
| “ “ “ 00987 “ “ “ “ “ “ “ “   |                              |
| N. azioni 05651-05675   |                              |
| “ “ “ 00985 “ “ “ “ “ “ “ “   |                              |
| N. azioni 05601-05625   |                              |
| “ “ “ 00986 “ “ “ “ “ “ “ “   |                              |
| N. azioni 05626-05650   | con cedole dal n. 1 al n. 25 |

Certificato azionario n. 00790 per n. 10 azioni da L. 25 al portatore  
 N. azioni 2391-02400  
 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “  
 “ 00791 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “  
 N. azioni 02401-02410  
 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “  
 “ 00793 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “  
 N. azioni 02421-02430  
 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “  
 “ 00792 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “  
 N. azioni 02411-002420 con cedole dal n. 1 al n. 25

N. 8 certificati azionari n. 00695-00693-00694-00696-00697-00698-00699-00700  
 Di 5 azioni, ognuno da L. 20 con cedole dal n. 1 al n. 25.=

Oggetto ovale in metallo, presumibilmente porta ritratti. =

Istituto nazionale delle assicurazioni Roma

Polizza di assicurazione mista n. 1037306 intestata a Ferruccio Voghera abitante a Milano Via Fontana 25 per il valore di Lire 10.000.=

N. 3 Quietanze di premio intestato a Voghera Ferruccio per lire 384,40 cadauna

N. 20 rate di premio assicurazione portanti i numeri: [...] Ognuna dell'importo di L. 382,35

Istituto nazionale delle assicurazioni Roma

N. 12 quietanze su polizza n. 1670574 intestata a Zanchi Onorina [ ] residente in [...] Torino – numeri quietanza [...] per importi vari

La Fondiaria Incendio = Quietanza pagamento Sig. Fano Alessandro<sup>64</sup> per L. 16,80

Istituto delle opere pie di D. Paolo di Torino – servizio Deposito Titoli Libretto c/c ( indicato nel foglio) n. 11093 intestato al Sig Emilio Diena fu Giacomo per deposito di titoli, Consolidato e Rendita 3,50% per l'importo di L. 24.000.

#### Cambiali:

Cambiale senza data a favore Giuseppe Diaz<sup>65</sup> per la somma di L. 25.000.= firmata da “Soc. An. Lavorazioni Autarchiche Maglierie e Affini” abitante a Torino .... Con girata in binaco [sic] – Cambiale senza data Idem come sopra

Cambiale senza data con beneficiario in bianco della somma di L. 8.000.= firmata dal Dott. Alberto Cassin<sup>66</sup> abitante in ...Torino

#### Assegni:

Assegno bancario dell'Istituto Bancario Piemontese emesso dalla Ditta Cravario per l'importo di L. 1.000.= a favore Lidia Tapassone girato in bianco, n. 100719

Assegno Bancario libero Banco di Napoli n. 6346 per L. 52 a favore Rita Colombo <sup>67</sup> emesso dal Banco di Chiavari e Della Riviera Ligure – Agenzia S.Margherita Ligure il 19/7/43. Non girato

Vaglia cambiario Banca d'Italia per L. 5.000 n. 0218599 emesso l'11/3/44 intestato alla Banca d'Italia Sede di Torino e da questa girato in bianco.

Assegno Circolare della Banca Colombo emesso dalla Comit Torino il 12/11/43 portante il n. 406649 non girato, L. 21.

Idem come sopra L. 808.50 n. 387966 emesso l'8/10/43 non gir.

Idem come sopra L. 260.= n. 370262 emesso il 10/8/43 “ “

Idem come sopra L. 199.= n. 382676 emesso il 9/9/43 “ “

<sup>64</sup> cfr. L.Picciotto Fargion, *op.cit.*, p.261.

<sup>65</sup> *Ibid.*, p.218.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p.175.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p.194.

Direction Der DiscontoGesellschaft – Berlin

Cheque della “Banca Commerciale Italiana Sede di Firenze per l'importo di marchi 96.000.= emesso il 3/4/922 n. 5774 intestato a Eduvard [sic] Farnall – e da questi non girato. [. . .]”<sup>68</sup>.

Diversi sono i motivi di interesse di questa vicenda che, comunque, non è possibile lumeggiare e chiarire in tutti i suoi risvolti.

Va innanzi tutto sottolineato il lasso di tempo intercorso tra l'istituzione dell'Arar e la trasmissione di beni “che si suppone” razzati ad ebrei all'Egeli, che aveva avviato l'attività di restituzione sin dall'indomani della liberazione, un discutibile comportamento che va correlato a quello complessivo tenuto dall'Arar in questa materia<sup>69</sup>. In secondo luogo, appare singolare il fatto che alcuni di questi beni compirono, nonostante le informazioni dettagliate talora disponibili circa i proprietari, un lungo tragitto che li condusse fino alla liquidazione Egeli la quale, come si vedrà, tentò, almeno in alcuni casi, di realizzarne l'incameramento o ne decise la distruzione<sup>70</sup>.

Va inoltre ricordato che, secondo quanto riferisce la “Relazione del commissario sui bilanci dell'esercizio 1952”, nel corso di quell'anno pervennero all'Egeli “20 cespiti, provenienti in parte dall'Arar, ed in parte da talune Intendenze di finanza.”<sup>71</sup>.

La documentazione attualmente disponibile, rappresentata dai documenti pervenuti dell'archivio Egeli, non consente di fare maggiore chiarezza su questo episodio<sup>72</sup>.

Per quanto concerne le specifiche vicende dei beni trasmessi dall'Arar all'Egeli nel 1948, dai pochi, frammentari e disorganici documenti disponibili, allo stato dei fatti, risultano un tentativo di acquisizione effettuato dall'Egeli nel 1954 di beni di Emilio Diena e Dorina Sacerdote<sup>73</sup> e, successiva-

<sup>68</sup> ACS, *Egeli*, b.47 fasc. Liquid. Egeli, sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, 9 aprile 1948 Verbale di consegna. L'Arar si riservava di richiedere il rimborso delle spese di reperimento e custodia.

<sup>69</sup> Cfr. al riguardo il capitolo dedicato alle vicende dell'Arar. Per quanto concerne questa specifica vicenda, alcuni altri documenti conservati in ACS, *Egeli*, b.47, fasc. Liquid. Egeli, sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, ci informano che l'Arar si riservava di richiedere il rimborso delle spese di reperimento e custodia, come ribadiva il 15 aprile in una lettera al Ministero del tesoro, Uban (n. 11466/Sb), che il 21 giugno (n. 404950) demandava il compito all'Egeli. Il 3 luglio l'Arar (n. 19432/Sb) chiedeva all'Egeli di “voler a suo tempo far conoscere il ricavato di realizzo dei titoli e valori di presunta provenienza ebraica restituiti da questa Azienda in data 9 aprile c.a. dovendosi, in base ad esso, applicare la percentuale a titolo rimborso spese per reperimento, custodia, generali, ecc., derivante a questa Azienda in virtù del dlg 28 febbraio 1947, n. 119”. Un nuovo sollecito veniva inviato il 16 settembre (n. 25577/Sb).

<sup>70</sup> Cfr. paragrafo 8, il Verbale 6 aprile 1970 riprodotto in appendice.

<sup>71</sup> ACS, *Egeli* b.12 Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1952

<sup>72</sup> ACS, *Egeli*, b.47 fasc. Liquid. Egeli sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, Roma, 31 dicembre 1956, appunto anonimo dattiloscritto. Nello stesso sfasc. sono conservati alcuni documenti sull'eventuale nomina dell'Egeli a curatore. Cfr. anche la “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1952” dell'Egeli (ACS, *Egeli*, b.12), citata in n. 80.

<sup>73</sup> In ACS, *Egeli*, b.47, fasc. Liquid. Egeli sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, sono conservati i seguenti tre documenti: 25 maggio 1954 da commissario Egeli a Istituto bancario San Paolo di Torino, Sezione di credito fondiario, n. 1130/Amm/1: “Si comunica che questo Ente, in adempimento di quanto disposto dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato con la lettera n. 402241 del 28 febbraio 1948, ha preso in consegna la polizza di deposito titoli n. 10431 emessa da codesto Istituto in data 17 dicembre 1928 intestata ai nominativi indicati in oggetto [Emilio Diena e Dorina Sacerdote in Diena] e relativa a titoli di Stato del complessivo capitale nominale di L. 24.000, polizza della quale si allega copia conforme.

I titoli di cui alla polizza in questione (proveniente, insieme con altri valori, da un deposito Arar) debbono essere conservati presso questo Ente agli effetti di quanto disposto dal dlgt n. 393 del 5 maggio 1946.

Il deposito di cui trattasi non risulta compreso negli elenchi di titoli e depositi bancari vari, i cui dati sono stati a suo tempo comunicati da codesto Istituto a questo Ente; lo stesso è inoltre estraneo ai cespiti compresi nelle pratiche di confisca n. 5013 e n. 5014 G.Eb., intestate a Diena Emilio.

Si prega pertanto codesto Istituto di voler anzitutto verificare se il deposito titoli in oggetto sia tuttora in essere; ed in caso affermativo, si prega di voler disporre affinché i titoli stessi siano trasferiti presso questo Ente [. . .].”

Il 2 dicembre 1954, l'Istituto bancario San Paolo di Torino rispondeva a lettera Egeli “n. 2744/Amm./1/G.E.B. del 13 s.m.”, in merito alla S.A. Genovese Lattifera Agricola (non più esistente) e alla S.A. Francesco Agostini Torino (non rintracciata). Azioni di entrambe facevano parte dei beni ex-Arar, come indicato nel verbale del 9 aprile 1948.

Il 22 dicembre 1954, il commissario dell'Egeli (lettera 3057/Amm/1) scriveva all'Istituto San Paolo di Torino Sezione di credito fondiario: “Con riferimento alla precorsa corrispondenza si informa che questo Ente in data odierna ha provveduto a ritirare presso la Sede di Roma di codesto Istituto i titoli per complessive nominali L. 24.000,= di proprietà della ditta in oggetto [Emilio Diena e Dorina Sacerdote].

Poiché risulta che le cedole dei titoli, sono state regolarmente staccate, si prega di voler accreditare a questo Ente l'ammontare delle cedole stesse, che si trovi presso codesto Istituto, in quanto non versato ai proprietari [. . .].”

mente, l'attività dell'Ufficio liquidazione Egeli, che, in un nuovo quadro di riferimento, avviò le procedure per l'incameramento di alcuni di questi beni.

## 6. Il problema dei beni dei deportati morti senza lasciare eredi

Dalla documentazione ufficiale reperita sul problema delle restituzioni, con particolare riferimento al ruolo svolto in questo ambito dall'Egeli, risulta che sul finire degli anni '40 era decisamente avviato il processo di retrocessione degli immobili espropriati in base alla legge n. 126 del 1939 e che era stata svolta una considerevole attività restitutoria dei beni sequestrati e confiscati in base alla normativa della RSI<sup>74</sup>. Rimanevano tuttavia aperte almeno 4 importanti questioni, tra loro intrecciate, che interessarono l'attività restitutoria svolta tra il 1947 e il 1957 e coinvolsero successivamente anche l'azione dell'Ufficio liquidazione Egeli:

- a) la questione dei beni ex Arar, affrontata nel precedente paragrafo;
- b) la questione dei beni "delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili";
- c) la questione dei beni non reclamati rimasti presso gli istituti di credito;
- d) la questione del rimborso delle spese di gestione, fissato dal dlgt 5 maggio 1946, n. 393, fonte – come si è detto – di un aspro contenzioso tra l'Egeli e molti ebrei, le cui istanze erano rappresentate dall'Unione delle comunità.

Il collegamento tra questi problemi è confermato anche, come si dirà, dai documenti concernenti quella che divenne infine la soluzione unilaterale adottata del problema.

Nel 1947, veniva promulgato il dlcp 11 maggio 1947, n. 364 "Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili", fortemente voluto dal presidente dell'Unione Raffaele Cantoni<sup>75</sup>. Questa importante misura si rivelò, come si è detto, di difficilissima applicazione.

In relazione a questo provvedimento, il 29 maggio 1947, l'Unione delle comunità israelitiche inviava a tutte le comunità una circolare invitando ad "effettuare scrupolose e riservate indagini per appurare l'esistenza di beni ebraici, già confiscati od espropriati, non ancora rivendicati dai proprietari o aventi diritto", al fine di appurare l'esistenza di beni non rivendicati rientranti nelle disposizioni succitate per chiederne la restituzione<sup>76</sup>.

Sempre in relazione al dlcp 11 maggio 1947, n. 364, il 3 novembre 1950 l'Unione informava il Ministero del tesoro che la "maggior parte" delle eredità dei deportati erano state rivendicate dagli aventi diritto e restituite dall'Egeli, mentre l'Unione non aveva potuto esercitare i propri diritti non conoscendo quali fossero i beni in oggetto ancora a disposizione dell'Egeli; sollecitava pertanto il Ministero ad autorizzare l'Egeli a rendere noti gli elenchi dei beni di provenienza ebraica "di cui detiene l'amministrazione ed il possesso", per svolgere le pratiche necessarie<sup>77</sup>. Il 14 aprile 1951 il Ministero impartiva disposizioni all'Egeli affinché fossero forniti tutti i dati necessari per l'eventuale rivendicazione di beni da parte dell'Unione<sup>78</sup>; il 5 giugno, l'avvocato Angiolino Della Seta era delegato dall'Unione a prendere cognizione presso l'Egeli dello stato delle pratiche relative ai beni ebraici sequestrati o confiscati<sup>79</sup>.

A questo contesto appartengono alcune informazioni ricavate dalla documentazione dell'Egeli, relative alla presenza di beni non rivendicati rimasti presso le banche. La Relazione al bilancio dell'Egeli dell'esercizio 1950 diceva che "Per ciò che infine attiene ai depositi e valori rimasti presso Banche e non recla-

<sup>74</sup> Cfr. ACS, *Egeli*, b.12, Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1946; Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1947 e Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1950; cfr. anche UCII IV Congresso delle Comunità (1951-5711), Relazione del Consiglio, bozze di stampa, p.15;

<sup>75</sup> M.Toscano, *op.cit.*, pp.57-59; S.I.Minerbi, *Un ebreo fra D'Annunzio e il sionismo: Raffaele Cantoni*, intr. di R. De Felice, Roma, 1992, pp. 187-188.

<sup>76</sup> AUCEI, *UCII dal 1945*, b. 65 B sfasc. 2/2, 29 maggio 1947 circolare n. 31 prot. 2681/65, citata nella circolare n. 26 prot. 969/65 del 19 marzo 1952.

<sup>77</sup> *Ibid.* b.65 B, sfasc. 1/3, 3 novembre 1950 da Ucii a Ministero tesoro, Uban, n. 3497/65. Contemporaneamente l'Ucii inviava copia della lettera all'Egeli, chiedendo di preparare gli elenchi dei beni. (3 novembre 1950 n. 3496/651).

<sup>78</sup> *Ibid.*, b.65 B, sfasc.2/1, 20 aprile 1951 da Ucii a Ministero tesoro, Uban n. 1296/651. In questa lettera è citata la nota n. 401759 del 14 aprile 1951 da Ministero tesoro a Egeli, inviata per conoscenza all'Unione.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 65 B, sfasc. 3/3, 5 giugno 1951 da Ucii a Egeli n. 1772-651.

mati in restituzione dagli aventi diritto, i relativi accertamenti sono stati condotti a buon punto, ma non è stato possibile ultimarli, in quanto talune Banche, nonostante l'intervento del Ministero del tesoro, dell'Ispettorato del credito e della Banca d'Italia, non hanno ritenuto di fornire i dati ad esse richiesti.

I risultati degli accertamenti che è stato possibile compiere sono stati regolarmente comunicati al Ministero del tesoro, dal quale si attendono istruzioni sul prosieguo delle indagini e sul seguito da dare agli accertamenti stessi, e ciò sia in rapporto ai diritti vantati dall'Unione comunità israelitiche Italiane sui beni in parola, sia in relazione alle pretese delle Banche depositarie, le quale, [sic] tendono a conservare i depositi non reclamati allo evidente scopo di far maturare la prescrizione a loro favore"<sup>80</sup>.

Nel 1952-1953, l'Unione promuoveva una nuova inchiesta interna sui beni non ancora rivendicati<sup>81</sup>; il 21 marzo 1956, informava, allegando una copiosa documentazione, le comunità di Bologna, Firenze, Ferrara, Genova, Livorno, Milano, Parma, Padova, Torino, Venezia, della presenza di numerosi depositi non ancora reclamati presso l'Egeli<sup>82</sup>.

Arrivata a questo punto, la questione dei beni "delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili", già saldatasi con la questione dei beni non reclamati rimasti presso gli istituti di credito, si intrecciava definitivamente anche con il problema del rimborso delle spese di gestione, fissato dal dlgt 5 maggio 1946 n. 393, riproposto dall'Egeli nel 1956, dopo cinque anni di silenzio, con richieste di rimborso fatte per evitare la prescrizione<sup>83</sup>. Secondo i documenti dell'archivio dell'Unione – nulla al riguardo si è finora rinvenuto in quello dell'Egeli – la questione diveniva oggetto di conversazioni tra funzionari del Ministero del tesoro e esponenti dell'Unione<sup>84</sup>; l'8 giugno, un appunto riferiva: "Recatomi con Cantoni presso l'ufficio Beni nemici ed Alleati e conferito con rag. Barberis.

Il medesimo dovrà riferire – dopo aver parlato col ministro – circa la possibilità di compensazione dei 21 milioni, pretesi dall'Egeli per spese (2) e compensi (19) e poi ridotti a 11 (pratiche circa 600) con le somme bloccate in depositi bancari non reclamati (4 milioni).

L'Unione[a questa altezza, il documento reca un no manoscritto] garantirebbe lo Stato per eventuali reclami da parte dei terzi verso le Banche e curerebbe le pratiche con le medesime.

Sulla eventuale transazione dovrebbe farsi cenno che senza il consenso dell'Unione non si possa far luogo a pagamenti ad eventuali debitori. [...]"<sup>85</sup>.

Dall'insieme della documentazione, che tra l'altro non precisa se si sia trattato di trattative o di conversazioni ufficiose, si ricava che accordo non vi fu.

Il 24 febbraio 1957, "L'Europeo" pubblicava un articolo dal titolo significativo *Paghereste novemila lire per riavere due comodini?*. L'autore, dopo aver ricordato retrospettivamente che le norme sui compensi erano state criticate da Luigi Einaudi, riassumeva l'ancora irrisolta questione dei compensi di gestione, riferendo di un'interrogazione parlamentare del senatore Umberto Terracini, cui il senatore Giuseppe Medici rispondeva il 13 novembre 1956, senza entrare nel merito del problema del rimborso<sup>86</sup>; il 14 aprile del 1957, lo stesso ministro del Tesoro annunciava al giornale con una lettera lo scioglimento dell'Ente<sup>87</sup>.

Il problema era demandato alla liquidazione Egeli.

<sup>80</sup> ACS, *Egeli*, b.12 "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1950"; "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1951"; la "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1952" informava che: "Per quanto riguarda i numerosi depositi e titoli non compresi nelle gestioni dell'Egeli delle quali si è detto sopra, depositi e titoli che si trovano presso Banche varie, è proseguito da parte delle [sic] Unione comunità israelitiche l'esame delle singole posizioni; senza peraltro che si sia giunti ad una decisione da parte dell'Unione stessa sul punto se dei detti cespiti debba ulteriormente interessarsi l'Unione, sollevando l'Egeli da ogni incarico; o se piuttosto, l'Egeli debba occuparsi della definitiva destinazione dei cespiti stessi". Non fornisce elementi utili a chiarire la questione la "Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell'esercizio 1955". Cfr. inoltre ACS, *Egeli*, b.47 fasc. Liquid. Egeli sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, 25 novembre 1951 da commissario Egeli a Avvocatura generale dello Stato n. 4954/Amm/1, e la risposta, con lettera 27 giugno 1952 n. 1053, dell'Avvocatura generale dello Stato.

<sup>81</sup> AUCEI, *UCII dal 1945*, b.65 B, sfasc.2/2, 19 marzo 1952 circolare 969/65;

<sup>82</sup> *Ibid.*, b. 65 B, sf. 3/1, 21 marzo 1956 da Ucii a Comunità israelitica di Bologna, Firenze, Ferrara, Genova, Livorno, Milano, Parma, Padova, Torino, Venezia, n. 1311/65; *ibid.*, b.65 B sfasc. 3/5 per la documentazione e le risposte

<sup>83</sup> *Ibid.*, b. 65 B, sfasc. 3/3, 6 giugno 1956 da Ucii a Ministero del tesoro, Gabinetto n. 2575/65; *ibid.*, b. 65 B sfasc.1/1, 10 giugno 1956 circolare 25, n. 2658/65

<sup>84</sup> *Ibid.*, b.65 B, sfasc. 3/3: appunto del 7 giugno 1956, firmato Giulio Anau.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 65 B sfasc. 3/3, appunto siglato G.A.

<sup>86</sup> R.Tronfero, *Paghereste novemila lire per riavere due comodini?* in "L'Europeo", 24 febbraio 1957; Senato della Repubblica, II legislatura, *Resoconti delle discussioni 1953-1956*, vol. 20, 7 novembre-21 dicembre 1956, Roma, Tipografia del Senato, 1956, pp. 19125-19126.

<sup>87</sup> *Lettere al giornale* in "L'Europeo" 14 aprile 1957.

## 7. Gli orientamenti del Ministero del tesoro per la soluzione dei problemi ancora aperti

Prima di affrontare, sulla base della documentazione disponibile, l'attività svolta tra il 1957 e il 1970 dall'Ufficio liquidazioni Egeli<sup>88</sup>, appare necessario prendere in esame l'unico documento finora rinvenuto in cui si faccia esplicito riferimento al tentativo di risolvere le questioni ancora aperte relative al rimborso delle spese di gestione sollecitato dall'Egeli e al destino dei beni ancora non reclamati depositati presso istituti di credito. Si tratta di un lungo promemoria del Ragioniere generale dello Stato per il Ministro del tesoro<sup>89</sup>, che merita di essere riprodotto integralmente:

“Con il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1956 [sic], n. 393, venne disciplinata la restituzione ai legittimi proprietari o ai loro aventi diritto dei beni sequestrati, confiscati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto lo impero del sedicente governo della repubblica sociale.

I beni in parola erano stati per la quasi totalità dati in amministrazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) che si avvaleva dell'opera degli Istituti di credito fondiario.

Le gestioni curate dall'Egeli sono state complessivamente n. 1735 per il valore capitale complessivo – secondo le valutazioni fatte nel 1944 – di L.2.124.371.000.

Una delle questioni più spinose, rimasta finora insoluta, sorta in sede di applicazione del decreto citato è quella riguardante i compensi di amministrazione dovuti agli Istituti gestori.

L'art. 8 del provvedimento nella originaria formulazione suonava come segue:

“Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni e in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni.

Restano invece a carico dello stato oltre alle spese fatte dai gestori e che non attengono alla normale gestione dei beni alla loro conservazione o al loro miglioramento, i compensi dovuti ai gestori nella misura che sarà insindacabilmente stabilita dal Ministero del tesoro”.

In sede di esame del provvedimento da parte della Consulta nazionale, le Commissioni riunite affari politici ed amministrativi – Finanze e Tesoro, nella seduta del 24 aprile 1946, modificarono il citato art. 8 aggiungendo alla fine del primo comma le seguenti parole: “nonché i compensi dovuti ai gestori che “ saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione”.

In quest'ultima forma il provvedimento è stato promulgato.

Sul finire del 1946 i beni ebraici furono quasi tutti restituiti.

Gli Istituti gestori calcolarono a loro favore, in base ad apposita “Convenzione” in precedenza intervenuta con l'Egeli, la somma complessiva di L. 29.778.657 per compensi di gestione relativi agli anni 1944-45-46 e per rimborso delle spese vive anticipate (luce, tasse, retribuzioni a personale di custodia già in servizio ecc.) quest'ultimo per l'ammontare globale di circa 2 milioni.

Poiché la somma di L. 29.778.657 era comprensiva di spese per la presa in consegna dei beni, diarie di viaggio ecc. che non potevano essere considerate come attinenti alla “normale gestione” ai sensi del citato art. 8, la somma venne depurata del 25% pari a L. 7.444.664 che venne assunta a carico dello Stato.

Ai singoli proprietari dei beni vennero quindi addebitati per compensi di gestione e per rimborso di spese vive anticipate, importi vari per le rimanenti L. 22.333.993.

Nel 1947 gli Istituti gestori dovettero provvedere a molte incombenze amministrative riguardanti la gestione dei beni ebraici in precedenza curate, quali la redazione dei rendiconti ai singoli proprietari, la redazione di verbali di riconsegna ecc. e per questo furono liquidati ulteriori compensi per l'ammontare complessivo di L. 10.775.616.

L'Egeli fu posto in grado, mediante appositi ordini di accreditamento emessi a carico dei fondi stanziati in bilancio per l'esecuzione del d.l.l. già indicato, di corrispondere detta somma, così come era stato già praticato per quella di L. 29.778.657, agli Istituti gestori.

All'atto della liquidazione di questa seconda quota di compensi fu disposto che il 75% dovesse essere ripartito e addebitato ai singoli proprietari dei beni.

<sup>88</sup> Ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, l'Egeli venne soppresso e posto in liquidazione con dpr 22 marzo 1957, e le relative operazioni vennero affidate con dm 22 maggio 1957 ad un commissario liquidatore, con il compito di definire le operazioni di liquidazioni entro sei mesi. Con successivo dm 13 novembre 1957 la liquidazione dell'Egeli venne avocata al Ministero del tesoro e affidata all'Ufficio liquidazioni della Ragioneria generale dello Stato. Cfr. al riguardo, Ministero del tesoro, *Elementi di informazione sullo stato della liquidazione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli)*, 18 novembre 1997, nota trasmessa alla Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati.

<sup>89</sup> ACS, *Egeli*, b.47, fasc. Liquidazione Egeli, Ministero del tesoro 16 maggio 1958 Promemoria 401459 per il Ministro.

Poiché, però, gli Istituti gestori avevano già notificato ai proprietari le somme dovute per il riparto delle L. 22.333.993 e poiché apparve dubbio che l'onere riguardante il 1947 e derivante, come si è detto, da incombenze amministrative, potesse comprendersi tra quelli "strettamente necessari alla normale gestione" l'Egeli – in seguito ad intese intervenute con il Ministero – non dispose il riparto del 75%, pari a L. 8.081.712 ai singoli proprietari e ciò anche per evitare che venissero rinnovate le numerose proteste dagli stessi formulate contro gli addebiti in precedenza fatti e ritenuti iniqui e per questo non soddisfatti che in piccola parte.

In considerazione della delicatezza della questione si sono tentate intese con l'Unione delle Comunità Israelitiche affinché interponesse i propri buoni uffici per indurre i singoli debitori a pagare almeno il 50% delle somme addebitate.

Tale soluzione transattiva, auspicata dall'Avvocatura generale dello Stato per non istaurare odiose azioni esecutive che avrebbero incontrato notevoli difficoltà e posto in discussione avanti al Magistrato la congruità degli addebiti effettuati, era stata approvata dal Ministro del tesoro in data 27 agosto 1951.

L'Unione delle comunità israelitiche, mentre ha espresso in varie occasioni il desiderio che sia trovata una soluzione al problema, ha sempre dichiarato di non poter chiedere agli interessati il soddisfacimento anche parziale dei loro debiti per compensi di gestione e ciò per il motivo che i provvedimenti di sequestro o di altra natura sono stati determinati da persecuzione razziale.

Nel maggio del 1956 e cioè a dieci anni di distanza dal decreto legislativo in base al quale è sorta, la questione non aveva ancora trovato una soluzione.

Poiché un ulteriore sondaggio fatto presso la presidenza dell'Unione delle comunità israelitiche per giungere ad un accordo transattivo aveva dato esito negativo in quanto i membri della presidenza stessa a causa della vicina scadenza del mandato non si sentivano autorizzati a vincolare in alcun modo l'Unione, tra la fine del maggio e gli inizi del giugno 1956 furono notificati ai singoli debitori nuovi inviti di pagamento con il precipuo scopo di interrompere la prescrizione decennale.

Si è ottenuto qualche pagamento che, aggiunto a quelli già effettuati nel 1946-47, ha ridotto l'importo complessivo che si era disposto di recuperare alle attuali L.20.525.609.

Di fronte alla posizione creditoria suindicata la liquidazione Egeli presenta, per la gestione in esame denominata "Beni ebraici sequestrati o confiscati" per distinguerla da quella "Beni ebraici 1939" riguardante i beni espropriati con corrispettivo ai sensi del rd 9 febbraio 1939, n. 126, le seguenti poste debitorie:

a) 2.095.498 complessive costituite da avanzi di gestione non reclamati dagli aventi diritto e riguardanti circa 250 cittadini israeliti.

b) L. 524.835 giacenti presso il Monte di credito su pegno di Milano quale ammontare di n. 12 vendite di mobilio già di proprietà di cittadini israeliti probabilmente deceduti.

( Si fa presente che la detta somma è detenuta dal Monte di Credito su pegno di Milano in quanto questo ha avanzato pretese nei confronti dell'Egeli, che non le ha prese in considerazione, per il pagamento di L. 3 milioni per le prestazioni varie a suo tempo fornite per l'applicazione dei provvedimenti razziali).

c) Titoli e oggetti vari – di valore non rilevante – detenuti dall'Egeli in quanto a suo tempo sequestrati a cittadini israeliti e non rivendicati.

c) Apprezzamento di terreno sito in Saltrio (Varese) di mq. 3540 già confiscato all'ebreo Perugia Giacomo deceduto, terreno gestito per conto dell'Egeli dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per il quale, però, ha recentemente avanzato pretese di rivendica un sedicente nipote del Perugia.

\* \* \*

Quanto sopra esposto, si fa presente che, in dipendenza anche della soppressione dell'Egeli, disposta in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e della assunzione della liquidazione da parte dell'Ufficio liquidazioni, si sono nuovamente interessati i rappresentanti della Unione delle comunità israelitiche per giungere alla definizione della annosa questione relativa al complessivo credito Egeli di L. 20.525.609.

I rappresentanti dell'Unione, mentre hanno dichiarato che non intendono farsi promotori di alcuna proposta, hanno fatto presente nelle vie brevi, tramite il segretario generale, che non sarebbero alieni dal dare l'assenso ad una risoluzione da prospettare dal Ministero nei termini che seguono.

– Lo Stato, cioè l'Ufficio liquidazioni (Egeli) rinuncerebbe ad insistere presso i debitori per ottenere il pagamento delle somme a suo tempo notificate cioè delle complessive L. 20.525.609.

Di contro, l'Unione delle Comunità Israelitiche che sulle attività detenute dall'Egeli indicate ai punti a b c e d che precedono potrebbe avanzare qualche pretesa in base al dlcp 11 marzo 1947, n. 364, che ha trasferito a detta Unione a titolo gratuito le eredità degli israeliti deceduti in dipendenza di atti di persecuzione razziale subito dopo l'8 settembre 1943 (eredità devolute allo Stato a termini dell'art. 586 del codice civile) rinuncerebbe - in toto – ad avvalersi della facoltà concessale dal citato decreto.

Tale rinuncia, basata sul presupposto che la Liquidazione Egeli non possa ancora considerare maturata la prescrizione decennale a suo favore per le poste debitorie di cui sopra per effetto del 25 marzo 1948 n. 711 che sposterebbe il termine di prescrizione al 24 dicembre 1958, metterebbe la Liquidazione Egeli in grado di consi-

derare acquisite subito le attività sopra distinte e consentirebbe inoltre, se non vi fossero le particolari difficoltà di cui si dice in appresso, di tentare, presso le Banche una azione intesa a venire in possesso dei depositi di denaro, titoli di Stato e titoli industriali già soggetti a confisca da parte dello Stato – tramite l'Egeli – in applicazione delle leggi razziali e non rivendicati dagli aventi diritto dopo l'abrogazione delle leggi stesse.

La consistenza di questi cespiti – per la parte già accertata, in quanto alcuni Istituti come il Credito italiano e la Banca nazionale del lavoro si sono trincerati dietro il segreto bancario, risulta ammontare a circa L. 4.000.000 per quanto riguarda i depositi in denaro e in titoli di Stato oltre a n. 6650 azioni industriali di valore imprecisato: depositi ripartiti fra numerose ditte.

Gli accertamenti in proposito fatti d'accordo con l'Unione delle comunità israelitiche – cui furono comunicati i dati relativi – hanno fatto intravedere l'intenzione delle Banche detentrici di considerare incamerabili a loro favore le attività di cui trattasi ai sensi dell'art. 1161 del codice civile.

La soluzione anzidetta è di difficile attuazione e si prevede non darebbe utili effetti per i seguenti motivi:

1) perché la facoltà dell'Unione di rinunciare ad avvalersi del disposto del dlcp 11 maggio 1947, n. 364, risulterebbe già colpita da prescrizione se non venisse riconosciuta applicabile al caso l'interruzione prevista da D.L.P. 25 marzo 1948, n. 711, questione, questa, piuttosto incerta;

2) la facoltà stessa può essere soltanto esercitata quando si provi la mancanza di successibili (art. 586 cod. civ. sopraccitato). La rinuncia a favore dello Stato dell'esercizio di tale facoltà obbligherebbe l'Ufficio liquidazioni a numerosi accertamenti per ogni singola partita ed a procedure lunghe e costose che, nello spirito della l 4 dicembre 1956, n. 1404, sugli enti soppressi, è assolutamente necessario evitare.

Ciò premesso, considerato che, per effetto dell'art. 9 della citata l 1404, la Liquidazione Egeli dovrebbe già abbandonare i crediti verso cittadini israeliti che non superano le L. 500 talchè l'importo complessivo di L. 20.525.609 dovrebbe ridursi a circa L. 20.000.000;

tenuto particolarmente presente che una riduzione dei compensi addebitati si manifesterebbe senza dubbio equa (e sarebbe senz'altro accolta dal Magistrato ogni richiesta in tal senso) per ricondurne la misura "a quella strettamente necessaria alla normale gestione" come prescritto dall'art. 8 del decreto più volte citato;

rilevato che al momento attuale una risoluzione di questa annosa questione si manifesta più agevole anche in relazione alle facoltà concesse all'Ufficio liquidazioni dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1946 [sic], n. 1404;

rilevato che debba evitarsi l'inizio di una qualsiasi azione di ricupero dei crediti di gestione di cui trattasi per le ragioni che hanno sempre sollevato la viva opposizione dei debitori e perché tali azioni prolungherebbero per lungo tempo la liquidazione della gestione "beni ebraici confiscati e sequestrati" di cui trattasi;

considerato altresì che la rinuncia da parte dell'Unione delle comunità israelitiche ad avvalersi della citata facoltà non porterebbe allo Stato alcun vantaggio pratico per le ragioni sopra esposte e richiederebbe, se si dovessero effettuare le procedure di legge in relazione all'art. 586 del c.c., un lungo e gravoso lavoro senza speranza di convenienti risultati;

si ritiene che, allo stato delle cose, giudicando sotto un profilo etico, giuridico ed economico, convenga evitare sia le azioni di ricupero dei crediti in questione, sia le procedure di cui sopra dalle quali deriverebbero, con il prolungamento della liquidazione, notevoli spese che potrebbero essere superiori anche ai possibili risultati e che convenga, invece, attendere il verificarsi di un sicuro termine di prescrizione (24 dicembre 1958) per incamerare le attività di pertinenza ebraica di cui alle lettere a, b e c ed eventualmente anche d del presente promemoria, considerando tali incameramenti e le L. 1.800.000, già introitate sull'iniziale credito complessivo di L. 22.333.993, come equo ricupero a definizione della pendenza.

In tal modo, di fronte ad un importo di circa lire 20 milioni per il quale sarebbe da dare inizio alle procedure di ricupero, se non fossero sconsigliate dalle ragioni di cui sopra, verrebbero realizzate, mediante i suddetti incameramenti, circa lire 3 milioni.

La differenza di lire 17 milioni verrebbe pertanto ad aumentare l'onere della relativa gestione, ma l'abbandono delle azioni di ricupero, particolarmente odiose perché a carico di persone che hanno subito gravi persecuzioni, è consigliato anche dalla necessità di evitare riflessi di carattere politico ed azioni di stampa, data la delicatezza della questione, che a tanta distanza di tempo verrebbe a riproporre un problema che sotto il punto di vista morale ha già sollevato vive rimostranze.

L'abbandono di dette azioni di ricupero consentirebbe anche di accelerare la liquidazione dell'Egeli.

In attesa che i suindicati incameramenti possano essere effettuati, la Liquidazione Egeli provvederebbe – ridimensionando la propria struttura – a sopprimere la gestione "beni ebraici sequestrati o confiscati" portando in evidenza nella gestione "beni ebraici 1939" le partite che restano ancora da sistemare e di cui al presente promemoria.

La S.V. è pregata di voler autorizzare, qualora convenga nelle anzidette considerazioni, che le pendenze della gestione "beni ebraici sequestrati o confiscati" siano definite nei modi sovraesposti<sup>90</sup>.

<sup>90</sup> In coda al documento è aggiunto a penna "benessere del ministro" accompagnato dal timbro "F.to Medici". Cfr. inoltre ACS, Egeli, b.2 fasc. Velinario 1962, 11 gennaio 1962 lettera 617396/AG da Ministero tesoro Ufficio liquidazioni a Servizio

Da questo importante documento, sembrerebbero pertanto scaturire alcune conseguenze importanti per il successivo evolversi della vicenda: scartata la possibilità di giungere ad un accordo con l'Unione delle comunità, il Ministero del tesoro, sulla base di sue valutazioni etiche, economiche, giuridiche, perveniva alla conclusione di abbandonare ogni azione di recupero dei crediti rappresentati dai compensi di gestione a carico dei proprietari già perseguitati e di puntare all'incameramento dei beni non rivendicati grazie all'imminente prescrizione.

Nessuna notizia è disponibile circa un coinvolgimento dell'Unione delle comunità in questa decisione, un'assenza di informazioni che conferma l'unilateralità dell'atto. Nessuna notizia è disponibile anche in merito al problema dei beni residui presso le banche, intenzionate, secondo lo stesso documento, a "considerare incamerabili a loro favore le attività di cui trattasi ai sensi dell'art. 1161 del codice civile".

Queste indicazioni orientarono comunque l'operato dell'Ufficio liquidazioni Egeli tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta.

## 8. La liquidazione Egeli

Il 10 gennaio 1957, un promemoria per il ministro del Tesoro proponeva la messa in liquidazione dell'Egeli in base alla l 4 dicembre 1956, n. 1404. Con dpr 22 marzo 1957 l'ente venne soppresso e posto in liquidazione e le relative operazioni affidate con dm 22 maggio 1957 ad un commissario liquidatore, con il compito di definire le operazioni di liquidazioni entro sei mesi. Con successivo dm 13 novembre 1957 la liquidazione dell'Egeli venne avocata al Ministero del tesoro e affidata all'Ufficio liquidazioni della Ragioneria generale dello Stato. In questo periodo si ebbero pertanto un primo periodo di gestione commissariale ordinaria, tenuta dall'avv. Ercole Marazza (dal 1° gennaio al 30 giugno 1957); un secondo periodo, di gestione commissariale liquidatoria, conseguente alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente, commissario liquidatore lo stesso avv. Marazza (1° luglio-21 novembre 1957); un terzo periodo di gestione liquidatoria ministeriale, a partire dal 22 novembre 1957, in cui le operazioni di liquidazione vennero svolte dall'Ufficio liquidazione istituito presso il Ministero del tesoro<sup>91</sup>. Nel corso di questi passaggi vennero ripetutamente prese in esame le questioni ancora insolite relative alle due gestioni di beni ebraici, le cui problematiche diedero successivamente origine al promemoria del 16 maggio 1958.

Nella "Relazione sulla gestione commissariale di liquidazione dell'Egeli", datata 21 dicembre 1957, Marazza, riepilogando le ultime fasi dell'attività svolta, esponeva "i dati relativi al lavoro ancora da svolgere per la ultimazione della liquidazione". La gestione dei beni ebraici, rimasta inalterata tra il 3 luglio e il 21 novembre 1957, presentava le seguenti caratteristiche:

"I detti compendi, complessivamente in numero di 57, concernono:

- a) il ricavato della vendita di cinque beni ebraici 1939, il cui rimborso agli aventi diritto, contro restituzione, da parte di due dei proprietari espropriati, dei certificati nominativi a suo tempo emessi dall'Ente, non è stato ancora possibile effettuare a causa di contestazioni giudiziarie pendenti tra i proprietari e gli acquirenti (dai nn. 1 a 5 dell'elenco);
- b) una retrocessione tenuta in sospeso in attesa di provvedimenti giudiziari e che dovrà a suo tempo essere perfezionata contro restituzione del certificato a suo tempo emesso dallo Egeli (n. 6 dell'elenco);
- c) il ricavato della vendita di 12 partite di mobilio già oggetto di confisca: vendita effettuata a mezzo del Monte di credito su pegno di Milano, il quale ne ha trattenuto il relativo importo (L. 524.835) in conto di sue pretese di credito da definirsi, e perciò non ancora dall'Egeli contabilizzato (nn. 7 a 18 dell'elenco);
- d) oggetti vari, fra cui anche taluni preziosi, peraltro di modestissimo valore, i quali si trovano ancora in possesso dell'Ente perché non rivendicati dagli aventi diritto (n. 19 e nn. dal 43 al 52 dell'elenco);

Ragioneria, in cui è detto fra l'altro: "Atteso che con Promemoria n. 401459 del 16 maggio 1958 l'Ufficio beni alleati e nemici, di concerto con questo Ufficio, propose all'on. sig. ministro del Tesoro [...] di rinunciare ad ogni azione di recupero dei crediti [...] con il conseguente abbandono degli stessi;

Vista la nota 4 giugno 1958 n. 401459 dell'Ufficio beni alleati e nemici con la quale venne a questo Ufficio comunicata l'approvazione, da parte dell'on. sig. ministro del Tesoro, della risoluzione esposta nel citato Promemoria [...]". ACS, *Egeli*, b. 23, 4 giugno 1958 da Ministero tesoro, Uban a Ufficio liquidazioni Egeli n. 401459.

<sup>91</sup> ACS, *Egeli*, b. 23, 10 gennaio 1957 Promemoria 45m del Ragioniere generale dello Stato per il ministro del Tesoro; Cfr. inoltre Ministero del tesoro, *Elementi di informazione sullo stato della liquidazione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.Ge.LI.) cit.*; ACS, *Egeli*, b.21 Fascicolo generale, Relazione illustrativa dei bilanci dell'esercizio 1957; Verbale n. 4 del 19 dicembre 1957.

e) titoli vari, consegnati all'Egeli dall'Arar in quanto appartenenti ad israeliti irreperibili (dal n. 20 al n. 42 e dal n. 53 al 57 dell'elenco).

Per tali compendi, l'Egeli non aveva alcuna veste per amministrarli, e quindi, a norma del parere 7 giugno 1952 n. 12979 Cons. 2680/31 reso dall'Avvocatura generale dello Stato, si sarebbe dovuto provvedere alla nomina di singoli curatori speciali. Dato però il tenue valore dei detti titoli, e in considerazione del fatto che la Unione comunità israelitiche, cui, in esecuzione di disposizioni ministeriali, fu data comunicazione di tali compendi, si era riservata di fare valere i propri diritti a norma del dl 11 maggio 1947, n. 364, l'Ente non ha ritenuto opportuno provocare le numerose e complesse procedure per ottenere dalle varie Autorità giudiziarie competenti per territorio i relativi provvedimenti di curatela.

Per quanto poi riguarda i saldi di gestione di questa categoria di beni, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- a) per i saldi attivi, contabilizzati in L. 2.095.498,93, si tratta di avanzi attivi di gestione, dovuti alle ditte ebraiche proprietarie di beni già confiscati, e non ancora reclamati dagli aventi diritto;
- b) per i saldi passivi, di complessive L. 21 milioni circa, si tratta di partite di debito delle singole ditte ebraiche già amministrate, residue dopo gli abbuoni autorizzati dal Ministero del tesoro, e non ancora regolate.

Per queste partite si è rimasti in attesa che il competente Ufficio beni alleati e nemici del Ministero del tesoro comunicasse le opportune istruzioni di cui ebbe a fare riserve nel disporre l'intimazione ai singoli debitori allo scopo di interrompere la prescrizione (maggio 1956).

Trattandosi della gestione beni ebraici, si deve fare anche menzione della esistenza di numerose partite di depositi in denaro ed in titoli, che furono già oggetto di confisca da parte della RSI, ma che rimasero in possesso degli Istituti di credito originari depositari.

Per queste pratiche il Ministero del tesoro dispose a suo tempo che i dati relativi a tutte le partite in questione fossero portati a conoscenza della Unione comunità israelitiche italiane ai fini della eventuale applicazione del predetto decreto legislativo concernente la rivendica, da parte della Unione dei beni compresi nelle successioni di israeliti deceduti. La detta Unione peraltro non ha finora presa alcuna decisione in proposito<sup>92</sup>.

Per la situazione dei beni ebraici alla data del 21 novembre 1957 si riporta l'allegato R alla Relazione della gestione commissariale:

#### SITUAZIONE BENI EBRAICI ALLA DATA DEL 21/11/1957<sup>93</sup>

##### I – RETROCESSIONI DA REGOLARIZZARE EX ESPROPRI 1939:

Somme da versarsi dall'Egeli ai terzi acquirenti all'atto della stipulazione della retrocessione, in favore dei nominativi sottoindicati. (Versamenti sospesi in attesa della definizione delle vertenze giudiziarie in corso fra i proprietari ed i terzi acquirenti):

|    |       |          |                    |    |              |
|----|-------|----------|--------------------|----|--------------|
| 1. | Prat. | 3 D. =   | Segre Mario        | L. | 60.000.-     |
| 2. | “     | 24 D. =  | Romanelli E. Marco | L. | 75.000.-     |
| 3. | “     | 42 D. =  | Oreffice Bona      | L. | 431.821.70.- |
| 4. | “     | 77 D. =  | Foà Alma           | L. | 375.000.-    |
| 5. | “     | 168 D. = | Oreffice Elda      | L. | 243.072.-    |
| 6. | “     | 31 D. =  | Grunwald Anna:     | L. | 965.893,70.- |

Retrocessione sospesa, in attesa della nomina di un curatore speciale da parte delle Autorità giudiziarie.

##### II – COMPENDI VARI EX CONFISCHE 1944:

Ricavati di vendite di mobilio, esistenti presso il Monte di Credito su Pegno di Milano, non rivendicati dagli aventi diritto:

|     |                    |    |           |
|-----|--------------------|----|-----------|
| 7.  | Tedeschi Eugenia   | L. | 128.565.- |
| 8.  | Behar Lea          | L. | 11.250.-  |
| 9.  | Jaeli Jeida        | L. | 9.000.-   |
| 10. | Hasselnus Lea ecc. | L. | 2.700.-   |
| 11. | Sabbadini Bruno    | L. | 8.550.-   |
| 12. | Milul Isacco       | L. | 40.005.-  |

<sup>92</sup> In ACS, *Egeli*, b. 23; cfr. anche Verbale di presa di possesso e di ricognizione, conseguente al trapasso dalla gestione ordinaria alla gestione di liquidazione; Relazione sulla gestione in liquidazione dell'Egeli alla data del 20/10/1957; 23 novembre 1957 da Ministero del tesoro Ufficio liquidazioni a avv. Marazza n. 03249 SG; 23 novembre 1957 da Ministro del tesoro a avv. Marazza n. 03252/SG; A.C.S., *Egeli*, b.21, Fascicolo generale, Relazione illustrativa dei bilanci dell'esercizio 1957.

<sup>93</sup> ACS, *Egeli*, b. 23, Relazione sulla gestione commissariale di liquidazione dell'E.G.E.L.I., Allegato R.

|        |                   |    |           |
|--------|-------------------|----|-----------|
| 13.    | Schaki Nathan     | L. | 30.870.-  |
| 14.    | Lind Moses        | L. | 172.845.- |
| 15.    | Fano Elvira       | L. | 14.085.-  |
| 16.    | Landau Lea        | L. | 97.470.-  |
| 17.    | Gabbai Salomone   | L. | 1.215.-   |
| 18.    | Rosember Federico | L. | 8.280.-   |
| Totale |                   | L. | 524.835.- |

## III – COMPENDI VARI PRESSO EGELI ROMA:

19. Vitale Michele  
Titoli azionari Compagnie di Assicurazioni, valore nominale L. 200.
20. Diaz Dario  
Libretto di deposito del Credito Italiano Ag. 8 di Torino, con L. 21.108.- al 16/10/943.
21. Funaro Adua  
Libretto di deposito Credito Italiano Ag. 2 di Torino con L. 15.029.- all'8/3/43.
22. Voghera Ferruccio  
Libretto di deposito Credito Italiano Fiume con L. 3.495.- al 26/10/43.
23. Libretto di deposito intestato A.F. del Credito Italiano Ag. 2 Torino con L. 94,10 al 2/6/1945.
24. Levi Sacerdote Marianna  
Libretto deposito Credito Ital. Torino con L. 2.128 al 19/4/34. [sic]
25. Weil Marianna  
Libretto Deposito Cassa Risparmio Torino Ag. 4 con L. 2790 al 2/12/43.
26. Franco Cesare  
Libretto di deposito Cassa Risparmio Torino con L. 1,42.
27. Diena Dorina  
Libretto Deposito Cassa Risparmio Torino Ag. Moncalieri con L. 518.- al 25/2/1944.
28. Sacerdote Marianna  
Libretto deposito Istituto S. Paolo Torino con L. 13,90 al 16/8/41.
29. Sacerdote Marianna  
Libretto deposito Ist. San Paolo di Torino con L. 14,60 al 3/9/41.
30. Lattes Angiolina  
Libretto deposito Cassa Risparmio Saluzzo con L. 20,80 al 31/12/45.
31. Libretto al portatore Cassa Risparmio di Saluzzo senza intestazione con L. 10.000.- al 21/4/44.
32. Libretto di deposito Banca Commerciale Italiana di Fiume intestato "Ada" con L. 1.800.- al 14/2/44.
33. Valduga Ester  
Certificato di pensione di vecchiaia n. 639011.
34. Di Colloredo Fides  
Libretto deposito Banca Naz. Lavoro Ag. P.zza Risorgimento con L. 36,30 al 24/3/42.
35. Levi Sacerdote Marianna  
Libretto di deposito Banca di Brignone con L. 324.- al 30/8/39.
36. Franco Cesare  
Libretto Risparmio Postale Totino [sic] 18 con L. 20 al 30/6/43.
37. Diena Emilio - Consolidato 3,50%:  
Titolo di Rendita di L. 77.- annue, con n. 11 cedole dall'1/7/44 all'1/4/1946.  
Titolo di Rendita di L. 35.- annue, con n. 31 cedole dall'1/1/1944 all'1/1/1959.
38. Sacerdote Debora - Consolidato 3,50%  
Titolo di rendita di L. 210.- annue con n. 31 cedole dall'1/1/1944 all'1/1/1959.
39. Titoli al portatore di proprietà ignota:
  - a) Buono Tesoro 5% 1949 c.n. L. 500.- con n. 10 cedole dal 15/8/44 - 15/2/49
  - b) " " " 1949 " " " 1.000.- con n. 10 cedole id
  - c) " " " s. spec. " " " 5.000.- con n. 2 cedole dall'1/3/44 - 1/9/44
  - d) N. 3 " " " " " " " 1.500.- con n. 2 cedole dall'1/3/44 - 1/9/44
  - e) N. 3 " " " " " " " 3.000.- con n. 2 cedole c.s.
  - f) " " " 4% serie I " " " 1.000.- senza cedole
  - g) Titolo di n. 10 cartelle  
Fondiarie 4% dello Ist.  
San Paolo di Torino, al portatore, da L. 500.- L. 5.000.- con n. 23 cedole dall'1/4/44 - 1/4/55
40. Azioni al portatore di proprietà ignota:  
Certificati Azionari della S.A. Francesco Agostini di Torino:  
N. 15 da 1 azione

- N. 7 da 10 azioni  
 In totale N. 85 azioni.  
 Certificati Azionari della S.A. Genovese Lattifere Agricola:  
 N. 4 da 25 azioni  
 n. 4 da 10 azioni  
 n. 8 da 5 azioni  
 in totale n. 180 azioni.
41. Voghera Ferruccio  
 Polizza Vita dell'INA e quietanze varie.
  42. Diaz Giuseppe  
 N. 2 cambiali a suo favore, di complessive Lire 50.000.-, a firma della S.A. Lavorazioni Autarchiche Maglierie.
  43. Gruemberg Adele  
 Enrico ed altri: Oggetti preziosi e vari, come da inventario incluso nello involucre.
  44. Frederich Vamos - Due documenti.
  45. Levi Giuseppe  
 Titoli greci, cambiali ed assegni vari, corrispondenza commerciale e registri.
  46. Nissim Elio ed altri - Busta porta carte con tre documenti ed un astuccio vuoto.
  47. Ancona Ada - Un orologio da donna.
  48. Sacerdoti Giacomo - Una catenina.
  49. Besso Menachem, Pisetzky ed altri - Oggetti preziosi e vari, come da inventario incluso nell'involucro.
  50. Soavi Giuseppina  
 Libretto di deposito della Cassa di Risparmio di Milano con Lire 94.
  51. Soavi Leo  
 Libretto di deposito della Cassa di Risparmio di Milano con Lire 94.
  52. Jesi Dino  
 Libretto di deposito della Banca Nazionale Lavoro sede di Cremona con Lire 12.392.- al 3/10/44.
  53. Moscato Albertina - Libretto di deposito Comit - Torino - Ag. n. 5 con Lire 1.000.- al 19/7/43.
  54. Ottolenghi Bice - Oggetti vari come da distinta sulla busta.
  55. Diena Emilio
 

|  |             |
|--|-------------|
| Titoli Rendita 3,50%: 2 da L. 1.000.-        | L. 2.000.-  |
| ciascuno con due cedole dall'1/1 all'1/7/55; |             |
| Titoli Rendita 3,50%: 1 da L. 2.000.-        | L. 2.000.-  |
| con 2 cedole dall'1/1 dall'1/7/55            |             |
| Titolo Prestito Redim. 3,50% da              | L. 20.000.- |
| con n. 16 cedole dall'1/1/55 all'1/7/1962    |             |
| Capitale nominale Totale                     | L. 24.000.- |
  56. Colombo Rita - n. 5 assegni bancari vari per complessive Lire. 1.340,50.
  57. Effetti vari di pertinenza ignota:
    - n. 2 cambiali in bianco, a firma Cassin, per complessive Lire 16.000.-;
    - n. 3 assegni bancari, di cui n. 2 per complessive Lire 6.000.- ed uno in marchi tedeschi 1922 per marchi 96.000.-;
    - un porta ritratti di metallo giallo.

Il passaggio delle operazioni all'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro determinava, nei tempi brevi, un'accelerazione del processo di decisione in merito alle questioni rimaste in sospeso; tra febbraio e maggio 1958 venivano raccolti i dati necessari alla redazione del promemoria 401459 del 16 maggio 1958.

Il 15 febbraio un Promemoria circa lo stato delle gestioni beni ebraici e beni esattoriali, firmato dall'ex direttore generale dell'Egeli avv. Vania, ritornava sui temi affrontati nella Relazione sulla gestione commissariale di liquidazione dell'Egeli del 21 dicembre 1957, facendo diretti riferimenti al quadro tracciato nell'allegato R. Le osservazioni più rilevanti contenute in questo promemoria possono essere così sintetizzate:

- in merito ai "compendi vari presso Egeli Roma" occorre accertare se fosse maturata la prescrizione decennale, per decidere sulla destinazione dei beni;
- circa i "saldo attivi a credito di ditte ebraiche" (L.2.095.498 di avanzi di gestione, non richiesti, in favore di aventi diritto "per la maggior parte di residenza non conosciuta") si potevano ricercare tramite le comunità, o si potevano incamerare effettuando i rimborsi successivamente in caso di richiesta;
- quanto ai "Titoli e depositi presso Banche" osservava:

“Dagli accertamenti a suo tempo compiuti, risultò che numerosi depositi di danaro, titoli di Stato e titoli industriali, appartenenti ad ebrei e già soggetti a confisca da parte dello Stato tramite lo Egeli, erano rimasti presso varie Banche depositarie anche dopo l'abrogazione delle Leggi razziali; e ciò per non essere stati reclamati dagli aventi diritto.

La consistenza di questi cespiti risulta ammontare a circa L. 4.000.000.- per quanto riguarda i depositi in denaro ed in titoli di Stato; oltre a n. 6650 azioni industriali di valore imprecisato: depositi ripartiti fra numerose ditte.

Anche per questi depositi sorge questione se sia già maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 2 del dlgt 5 maggio 46 n. 393 ed art. 2946 cod. civ.; oppure se, in quanto si tratti di titolari internati civili, la prescrizione decennale andrà a maturarsi soltanto con il 24/12/1958, a termini del D.L.P. 25/3/48 n. 711.

In entrambi i casi, si dovrà stabilire se i cespiti in questione, in quanto già prescritti o quando cadranno in prescrizione, debbano considerarsi incamerabili a favore dello Stato, ovvero delle Banche detentrici come queste pretendono.

I dati relativi ai depositi in questione, per disposizione dell'Ufficio beni alleati e nemici, furono a suo tempo comunicati alla Unione delle comunità israelitiche italiane di Roma, ai fini della eventuale applicazione del dl 11 maggio 47 n. 364 concernente la successione della Unione stessa nelle eredità di ebrei deceduti i cui beni, per mancanza di successibili, sarebbero stati devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 586 Cod. Civ. Nessun seguito è stato dato a tale passo.

Qualora si ritenga che lo Stato possa, e che ad esso convenga, - così significativamente si esprimeva il promemoria - disinteressarsi di questi depositi, lasciando che la prescrizione maturi a favore delle Banche detentrici, non rimarrà che ritenere chiusa la relativa pratica, previo, ove occorra, invito alla Unione comunità israelitiche italiane affinché essa, a sua volta, dichiari che non intenda avvalersi del disposto del citato dl 11 maggio 47 n. 364<sup>94</sup>.

Dalla documentazione finora reperita<sup>95</sup>, mentre non risulta alcun coinvolgimento dell'Unione delle comunità da parte dello Stato, appare sufficientemente chiaro il ruolo dell'Ufficio liquidazioni,

<sup>94</sup> ACS, *Egeli* b. 23, Promemoria circa lo stato delle gestioni beni ebraici e beni esattoriali al 15 febbraio 1958; mancano nel fascicolo i due elenchi allegati; c'è invece un appunto manoscritto senza data relativo alla richiesta fatta alla Banca del lavoro (sede di Milano) e al Credito italiano (sede di Milano e filiali) di elenchi dei depositi che potevano essere avvocati dall'UCII ai sensi del dlcp 11 maggio 1947, n. 364.

<sup>95</sup> In ACS, *Egeli*, b. 23 sono conservati i seguenti documenti: appunto dattiloscritto s.d. e anonimo in cui, sintetizzando i punti essenziali della soluzione elaborata è scritto: “Il promemoria è stato concordato fra l'Uban e l'Ufficio Liquidazioni”; 19 marzo 1958 Ministero del tesoro Ragioneria generale, l'ispettore generale, lettera manoscritta da Barberis a Corbo per la trasmissione del promemoria (reca l'annotazione 1 copia consegnata all'avv. Vania); 25 marzo 1958 Beni ebraici = Saldi di gestione, Promemoria per il dott. Corbo, a firma Vania. In questa analitica disamina del problema veniva presa in considerazione in generale la questione della possibilità della rivendicazione dei beni da parte dell'UCII. Successivamente, sulla base dell'ipotesi che la prescrizione non fosse ancora maturata, venivano esaminati “i singoli elementi del prospettato accordo transattivo”, in merito ai quali appare opportuno riportare per esteso il parere espresso dall'avv. Vania:

“1) Saldi attivi di gestione presso la liquidazione Egeli:

È fuori di dubbio che i detti saldi (L. 2.095.498.=) potrebbero essere oggetto della speciale rivendicazione da parte della Unione comunità israelitiche.

Poiché però è logicamente da presumere che non per tutti i 250 singoli titolari dei saldi in questione sarebbe possibile all'Unione provare il decesso e la mancanza di successibili entro il 6° grado, l'anzidetto importo dovrebbe prudenzialmente essere ridotto quanto meno alla metà.

Il valore di questa contropartita a favore dell'Unione si aggirerebbe quindi su circa L. 1 milione, anziché su L. 2.095.498.=.

2) Importo presso Monte pegni Milano:

Anche per questa contropartita, vale quanto detto al superiore n. 1

Il suo valore potrebbe quindi essere ragionevolmente stabilito in L. 260.000, piuttosto che in L. 524.835.=

3) Compendi vari presso Liquidazione Egeli, Roma:

Il valore di questi compendi può essere, al massimo, di L. 300.000; valore che, per le ragioni anzidette, si ridurrebbe, come contropartita, a L. 150.000.=

4) Compendi presso Istituti gestori:

L'appezzamento di terreno sito in Saltrio [...] ha un valore approssimativo di circa L. 300.000 [...] riducibile [...] a L. 150.000.=

([...] per questo compendio sono in corso accertamenti per pretese di rivendica [...])

5) Depositi e titoli presso Banche:

Si è di avviso che tali depositi e titoli non possano costituire, ai fini della progettata transazione, una contropartita a favore della Unione comun. israelitiche, in quanto né lo Stato, né la Liquidazione Egeli beneficiano tuttora, e potrebbero in seguito beneficiare, dei cespiti in questione.

Detti titoli e depositi infatti, sono stati sempre detenuti dalle Banche, a favore delle quali soltanto, dopo la revoca dei provvedimenti razziali ed il conseguente sblocco, potrebbe perciò maturarsi la prescrizione, a termini dell'art. 1161 c.c. e dell'art. 1 del citato dlgt 393 del 1946.”

dell'Uban, e dell'avv. Vania nell'elaborazione del promemoria del 16 maggio 1958, che, approvato dal Ministro del Tesoro, costituì la base delle successive operazioni dell'Ufficio liquidazione Egeli, come conferma anche una relazione del dicembre 1958: in essa si confermava l'autorizzazione data dal ministro all'abbandono dei crediti vantati dall'Egeli, e si ribadiva l'attesa che il 24 dicembre 1958 maturassero "la prescrizione acquisitiva decennale a favore del possessore" dei beni ex ebraici e la scadenza del termine di rivendicazione dei debiti residui delle gestioni Egeli<sup>96</sup>.

Al di là della elaborazione del promemoria del 16 maggio 1958, alcuni documenti isolati sembrerebbero indicare che l'azione dell'Ufficio liquidazione per definire il quadro della situazione e passare ad una eventuale fase di acquisizione fosse incominciata sin dagli inizi della sua attività. Allo stato attuale della ricognizione delle fonti, è comunque assai difficile proporre una ricostruzione meticolosa e dettagliata delle vicende ancora irrisolte dei beni residui, ma è possibile fornire, sulla base di una documentazione frammentaria, alcuni primi elementi di informazione<sup>97</sup>. Dopo l'approvazione del promemoria 16 maggio 1958 e la maturazione dei termini di prescrizione, diveniva possibile procedere ulteriormente in questa direzione: dai documenti disponibili è possibile dire che iniziative in questo senso partivano dal novembre 1959, allorché una serie di lettere sollecitava l'incameramento di beni di provenienza ebraica<sup>98</sup>. Contemporaneamente, l'Ufficio liquidazione informava la Ragioneria generale dello Stato, Uban di aver avviato le procedure per l'incameramento dei beni non rivendicati, con richieste alle banche di accreditamento dei saldi risultanti dai depositi. "Per i rimanenti cespiti, – aggiunge-

---

In base a queste affermazioni, il promemoria di Vania concludeva osservando:

I) qualora la decadenza dell'azione di rivendicazione si fosse verificata in data 4 giugno 1956, non sussistevano le basi per un accordo transattivo con l'Unione; II) qualora la decadenza fosse avvenuta in data 24 dicembre 1958, la transazione sarebbe stata possibile ma probabilmente poco conveniente dal punto di vista economico.

7 maggio 1958 Ministero del tesoro Ragioneria generale, l'ispettore generale, lettera manoscritta da Barberis (?) a Corbo, con annotazione 13 maggio 1958

<sup>96</sup> ACS, *Egeli*, b. 25, 6 dicembre 1958, Relazione sommaria sulla attività amministrativa già svolta dalla liquidazione Egeli fino al 30 novembre 1958, e su quella ancora da svolgere

<sup>97</sup> ACS, *Egeli*, b.47, fasc. Liquidazione Egeli, sfasc. Corrispondenza, atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell'Egeli, 21 dicembre 1957 da Cassa di risparmio delle provincie lombarde a Egeli (risposta a nota Egeli del 13 dicembre 1957 n. 10679/Amm/1). La Cariplo comunicava l'elenco di titoli e depositi bancari ancora in possesso e custodia presso l'Istituto; erano segnalati tra gli altri: Cabibbe Pia ved. Polacco, 15 azioni Montecatini e 105 azioni Unes; deposito bancario di L. 11.106 al 30 novembre 1957; Perugia Giacomo, libretto di risparmio del Credito Varesino filiale di Viggìu con L. 9.722 al 1° maggio 1944; deposito bancario con L. 16.040 al 30 novembre 1957; Vitale Michele, certificato di 8 azioni della Soc. An. Ital. Assicuraz. sulla vita; certificato di 1 azione della Soc. An. Ital. Assicuraz. Incendio; deposito bancario L. 589 al 30 novembre 1957; Weil Louis, 38 azioni Acna prive di valore. Venivano citati anche 1 libretto di piccolo risparmio – aggiunta manoscritta pagato; 2 libretti di conto corrente estinti, un libretto di risparmio emesso dal Credito agrario bresciano al nome Capo della Provincia con L. 4.428 al 31 dicembre 1943. Il 24 gennaio 1958 l'Ufficio liquidazione Egeli chiedeva di provvedere all'incasso di depositi e titoli detenuti dall'Istituto, cfr. ACS, *Egeli*, b. 1, Velinario, 24 gennaio 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Cariplo n. 142; 1 marzo 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Cariplo n. 517. Cfr. inoltre 25 febbraio 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Monte di credito su pegno n. 475, relativa alla vendita di mobili confiscata ad ebrei; 28 giugno 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Monte di credito su pegno n. 1571, in merito all'arrivo degli assegni relativi alle vendite del mobilio di Lea Bekar e Lea Hasselnuß.

<sup>98</sup> ACS, *Egeli*, b. 47, fasc. Liq. Egeli, sfasc. Depositi bancari Realizzi, 25 novembre 1959 da Ministero tesoro Ufficio liquidazioni Egeli a Credito italiano n. 610490, relativa alla richiesta di accreditamento del saldo e degli interessi maturati sul libretto di deposito al portatore n. 924, emesso dalla succursale di Fiume il 20 giugno 1942, intestato a Ferruccio Voghera, con un saldo apparente di L. 3.495 al 26 ottobre 1943. Il libretto, già confiscato e poi detenuto dall'Egeli, non era stato successivamente rivendicato. La richiesta veniva quindi formulata in base al fatto che "in conseguenza di ciò, si è compiuta, a termini di legge, la usucapione, in favore dell'attuale detentore [...]".

ACS, *Egeli*, b.47, fasc. Liq. Egeli, sfasc. Libretti postali e buoni di risparmio e buoni fruttiferi trasmessi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'incameramento delle relative somme a favore dello Stato, 26 novembre 1959 da Ministero tesoro Ufficio liquidazione Egeli alla Direzione provinciale delle poste di Genova n. 610553/AG, relativa alla richiesta di accredito del libretto di deposito nominativo 20707 emesso dall'Ufficio Genova n. 10 il 6 dicembre 1943; 12 gennaio 1960 da Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli n. VII/2314/7, contenente risposta negativa in base all'art. 140 del vigente codice postale. Informava inoltre che il credito sarebbe stato incamerato da quella amministrazione alla scadenza della prescrizione trentennale. Il 29 marzo 1960 n. 600420/AG, il Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli rispondeva accettando e trasmettendo anche i libretti postali intestati a Carolina Tedesco e Cesare Franco. ACS, *Egeli*, b. 47, sfasc. Depositi bancari già rimborsati dalle banche detentrici agli aventi diritto oppure dalle stesse incamerati; ACS, *Egeli*, b.2, 7 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Credito italiano, Torino n. 611397/AG; 13 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Banca commerciale italiana, Torino n. 611671/AG; 23 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Cariplo n. 600122/AG.

va – occorrerà invece procedere, ove possibile, alla vendita al meglio, naturalmente con la procedura la più semplice e la più rapida [...]

Prima però di dar corso alla vendita in questione, l'Ufficio scrivente gradirebbe conoscere se questo Ufficio, che ha esercitato la vigilanza sulla esecuzione, a suo tempo affidata all'Egeli, delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 393 del 1946, concordi circa la necessità e la opportunità di provvedere nei sensi suddetti<sup>99</sup>.

A giudizio dell'Uban era opportuno richiedere il parere dell'Avvocatura generale dello Stato<sup>100</sup>, che si esprimeva in questi termini:

“Le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico” del sedicente governo della RSI sono privi di efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 1, n. 2 dllgt 5 ott. 1944, n. 249.

In esecuzione di questa norma il dllgt 5 mag. 1946, n. 393, ha disciplinato le “rivendicazioni dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale”, disponendo che i proprietari originari e i loro eredi o aventi causa possano rivendicare i loro beni contro chiunque li possieda, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 1), nel termine, rispettivamente, di 10 e di 3 anni, secondo che l'azione sia esercitata contro lo Stato per il recupero del bene o della somma ricavata dalle vendite, ovvero contro il terzo possessore, che abbia acquistato il bene dallo Stato.

L'attribuzione all'interessato dell'azione di rivendicazione, in relazione all'inefficacia *ex-lege* del provvedimento di confisca, non convalidabile, consentono di ritenere che il proprietario del bene, a suo tempo sottoposto ai provvedimenti di cui all'art. 1 dllgt 5 mag. 1946, n. 393, abbia conservato il suo diritto di proprietà che, com'è noto, non è soggetto a prescrizione estintiva, ma si perde esclusivamente se ed in quanto altri l'acquistino mediante il possesso della cosa per un determinato periodo di tempo (arg. ex artt. 1158 e seg. c.c.).

In relazione ai suesposti principi, ritiene la Scrivente che gli artt. 2 e 3 dllgt 5 maggio 1946, n. 393 abbiano inteso derogare parzialmente alle norme contenute negli artt. 1158 e seg. c.c., abbreviando, per gli immobili, i termini ordinari della usucapione. Lo Stato, per effetto del provvedimento di confisca, ebbe ad acquistare, insieme con la proprietà, il possesso del bene; l'inefficacia giuridica della prima, dichiarata dallo art. 1, n. 2 dllgt 5 ott. 1944, n. 249, non fa venir meno gli effetti del possesso e l'art. 2 dllgt 5 mag. 1946, n. 393 sostanzialmente dispone, in deroga a quanto stabilisce l'art. 1158 c.c. per gli immobili e in conformità all'art. 1161 c.c., relativo ai mobili, che il possesso del bene per dieci anni dal 5 giug. 1946 produce l'effetto dell'acquisto della proprietà da parte dello Stato, ancorché possessore non in buona fede. Per il terzo acquirente di buona fede, che abbia, cioè, effettuato l'acquisto anteriormente alla predetta data, l'art. 3 del citato dllgt 5 mag. 1946, n. 393 deroga, a sua volta, all'art. 1159 c.c., riducendo a tre anni il termine, decennale, per la usucapione di beni immobili; il primo comma dell'art. 1 dllgt 393, invece, in quanto fa salvi i diritti acquistati legittimamente dai terzi per effetto del possesso di buona fede, conferma, per quanto attiene ai mobili, il disposto dell'art. 1153 c.c., secondo il quale chi acquista un bene mobile dal non proprietario, se è in buona fede, ne acquista la proprietà mediante il possesso.

In conclusione ritiene la Scrivente che col decorso dei dieci anni dal 5 giug. 1946 data di entrata in vigore del dllgt 5 mag. 1946, n. 393, lo Stato abbia acquistato la proprietà dei beni, a suo tempo confiscati, e sia stato liberato, altresì, dall'obbligo di restituire il prezzo ricavato dalla vendita (art. 3 cpv.) e i frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione. Dei predetti beni, quindi, lo Stato può liberamente disporre.

Per quanto riguarda l'ulteriore quesito, dell'applicabilità, cioè, della legge 4 dic. 1956, n. 1404, la Scrivente ritiene di poter pervenire ad una soluzione affermativa, non sembrando che potesse disconoscersi all'Egeli il potere di alienare i predetti beni, ove ciò fosse necessario ai fini della gestione del complesso di beni a suo tempo affidatigli.

L'art. 12 del citato dllgt 5 mag. 1946, n. 393, infatti, dispone che lo Stato e, per esso, il Ministero del tesoro si avvale, per l'esecuzione delle norme in esso contenute, dell'Egeli, il quale può, quindi, esercitare tutti i diritti spettanti allo Stato ed è passivamente legittimato a tutte le azioni da parte degli originari proprietari e i loro eredi o aventi causa e da parte dei terzi.

L'Egeli dovrà, è vero, rendere il conto della gestione, versando al Tesoro l'eventuale saldo attivo di essa; ma ciò non preclude, anzi impone ch'esso proceda al realizzo di tutte le attività, mobiliari ed immobiliari, che si renda necessario per provvedersi al soddisfacimento delle passività.

D'altra parte, l'Egeli è stato soppresso e messo in liquidazione, ai sensi della l 4 dicembre 1956, n. 1404, e le operazioni relative sono state successivamente avocate al Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni, il quale

<sup>99</sup> ACS, *Egeli*, b. 47, fasc. Liquidazione Egeli, 26 novembre 1959 da Ministero tesoro Ufficio liquidazione Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 610543/AG.

<sup>100</sup> *Ibid.*, fasc. Liquidazione Egeli, 23 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Uban a Ufficio liquidazione Egeli n. 404824; *ibid.*, fasc. Beni ebraici non rivendicati, 9 marzo 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Avvocatura generale dello Stato n. 602619/AG.

potrà, quindi, nella esplicazione di tutte le attività per conto dell'Egeli applicare le norme speciali della predetta legge, procedendo all'alienazione dei beni non rivendicati, sempre che, ovviamente, ciò sia necessario ai fini della liquidazione, anche in deroga alla legge di contabilità generale dello Stato"<sup>101</sup>.

Il 28 aprile 1960, trasmettendo all'Uban copia del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, l'Ufficio liquidazioni Egeli comunicava la sua opinione favorevole all'attuazione delle procedure di alienazione dei beni in oggetto.<sup>102</sup>

I dati tratti dalla seguente "Distinta dei titoli di Stato, delle cartelle fondiari, delle azioni industriali, degli oggetti di valore e degli oggetti vari che dall'avv. Giuseppe Vania vengono rimessi, per la custodia, all'economista dell'Ufficio liquidazioni [...]" forniscono un quadro dei beni residui al 28 aprile 1961.<sup>103</sup>

"[...]

PROPRIETA' DELLO STATO (provenienza da confische beni ebraici non rivendicati)

A – Titoli di Stato e Cartelle Fondiarie suscettibili di realizzo

- 1 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 15.2.949, Serie N, n. 0044487, capitale nominale L. 500; con annesse n. 10 cedole;
- 2 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 15.2.949, Serie Q, n. 0092012, capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 10 cedole;
- 3 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 004089, capitale nominale L. 5.000 - con annesse n. 2 cedole;
- 4 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006164, capitale nominale L. 500 - con annesse n. 2 cedole;
- 5 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006422, capitale nominale L. 500 - con annesse n. 2 cedole;
- 6 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006542, capitale nominale L. 500 - con annesse n. 2 cedole;
- 7 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006177, capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 2 cedole;
- 8 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 005686, capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 2 cedole;
- 9 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 005685, capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 2 cedole;
- 10 – Buono del Tesoro novennale 4%, scadenza 15.12.943, Serie I, n. 187023–187024, capitale nominale L. 1.000-.
- 11 – Titolo al portatore n. 149445 di 10 cartelle Fondiarie 4% del Credito Fondiario dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, capitale nominale L. 5.000- con annesse 23 cedole – emissione 1934, scadenza 1955.

B – Azioni Industriali suscettibili di realizzo

- 1 – Certificati azionari della Società Montecatini e n. 8 certificati da 1 azione, n.ri 082587, 082588, 082589, 082590, 1288237, 1288238, 1288239 e 1288240, intestati a Cabibbe Pia ved. Polacco - per ciascuna azione 40 cedole;
- 2 – Certificato azionario della Soc. Montecatini da 10 azioni, n. 424140, intestato a Cabibbe Pia ved. Polacco, (40 cedole)
- 3 – Certificati azionari della Unione Esercizi Elettrici, Roma, n. 5 titoli da 1 azione, n.ri 005117, 005118, 017751, con annesse 16 cedole, 034938 e 034939, con annesse 29 cedole, intestati a Cabibbe Pia Ved. Polacco;
- 4 – Certificati azionari della Unione Esercizi Elettrici, Roma, n. 2 titoli da 5 azioni ciascuno n. 110871 e 107106 con 16 cedole per ciascun titolo, intestati a Cabibbe Pia ved. Polacco;

<sup>101</sup> *Ibid.*, fasc. Beni ebraici non rivendicati, 23 marzo 1960 da Avvocatura generale dello Stato a Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli n. 7290.

<sup>102</sup> *Ibid.*, fasc. Liquidazione Egeli, 28 aprile 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Uban n. 600932/AG.

<sup>103</sup> *Ibid.*, fasc. Beni ebraici non rivendicati; cfr. inoltre *ibid.*, fasc. Distinta dei valori e degli oggetti passati, per prescrizione, in proprietà dello Stato, Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni, relazione sulle verifiche alla Cassa dell'economato e controllo sui valori in arrivo di pertinenza degli Enti, s.d. (ma 19 agosto 1966); 25 luglio 1969 Appunto circa i valori e gli oggetti di provenienza Egeli, tenuti in custodia dall'economato.

- 5 – Certificati azionari della Unione Esercizi Elettrici, Roma, n. 9 titoli da azioni 10 ciascuno, n.ri 205550 - 205551 - 205552 - 205553 - 220861 - 220862 - 220863 - con annesse 16 cedole e 240577 - 240578 con 42 cedole; intestati a Cabibbe Pia ved. Polacco;
- 6 – Certificato azionario della Soc. Az. Italiana per l'Assicurazione contro l'incendio - Milano, n. 9132, da 1 azione, capitale nominale L. 1.000, intestato a Vitale Michele fu Aronne, con annotazione pagamento interessi fino all'anno 1956;
- 7 – Certificato azionario della Soc. An. Italiana per l'Assicurazione sulla vita - Milano, n. 4897, da 8 azioni, capitale nominale L. 800, intestato a Vitale Michele fu Aronne, con annotazione pagamento interessi fino all'anno 1956.

C – Oggetti di valore e vari suscettibili di possibile realizzo

1 – ex Gruemberg Adele, Enrico, Egone e Perugini Regina:

- a) 1 orologio da tasca da uomo [...] in oro basso;
- b) 1 “ da polso “Vetta” in oro;
- c) 1 “ da polso da donna [...];
- d) 1 “ da polso da donna “Edenna”;
- e) 1 “ da tasca per uomo, in oro, senza marca;
- f) 2 “ da polso per uomo, in metallo;
- g) 1 “ da polso per donna, in oro, “Pierce”;
- h) 2 catene da orologio in oro per uomo;
- i) 3 braccialetti in metallo giallo;
- l) 1 catena da collo in metallo giallo;
- m) 4 ciondoli in oro;
- n) 1 cerchio da polso;
- o) 1 collana con ciondolo;
- p) 1 “ con brillanti;
- q) 1 “ con perle coltivate;
- r) 1 paio di orecchini in oro con pietrine e brillantini;
- s) 1 fermaglio con pietrine; una mancante;
- t) 2 paia di orecchini: uno con brillantini, uno mancante delle pietre;
- u) 6 anelli in oro: 1 fede, 5 con pietre, brillantini, rosette e perle;
- v) 3 anelli in argento;
- z) 9 pezzi di bottoni da polsino, di cui 7 in oro e 2 in argento;
- aa) 8 monete (4 in argento, 4 in metallo);
- bb) 1 medaglia metallo;
- cc) 1 portasisgarette in argento, sigla E.C.G. dorata;

2 – ex Ancona Ada:

- 1 orologio da donna in oro, senza marca;

3 – ex Sacerdote Giacomo:

- 1 catenina in oro;

4 – ex Ottolenghi Bice fu Mosè:

- a) 1 orologio da uomo in metallo “Omega”;
- b) 1 braccialetto in oro;
- c) 1 orologio da donna “Alois”;
- d) 1 paio orecchini;

5 – ex Besso Menachem, Pisetzki Arturo e Foà Alessandro:

- a) 1 statuetta di Cristo in avorio;
- b) 1 portagioie in argento contenente 1 paio di occhiali con montatura in oro;
- c) 1 penna stilografica placcata oro;
- d) 1 orologio da tasca per uomo marca “Dubois, Genève” n. 19078 matricola;
- e) 1 orologio da tasca per uomo “Baser, Genève” n. 1446 matricola;
- f) 1 portasisgarette d'argento inciso, gr. 77.60;
- g) 1 anello oro 18 K da uomo, gr. 11.60;
- h) 1 anello oro 18 K con castone argento, peso compl. gr. 18, con brillante di grani 5½ circa, di scarsa luce e macchiato;
- i) 1 portacipria di tartaruga;
- l) 1 orologio da tavolino piccolo, in metallo;
- m) 1 collana d'ambra del peso di gr. 63.50;

- n) 1 orologio tascabile da donna in oro, peso compl. gr. 23.20 compreso movimento, marca "Duboise, Genève" n. 9289;
- o) 1 bracciale in oro titolo 650/1000 di gr. 43.70;
- p) 2 paia orecchini di corallo rotti, gr. 18.70;

D – Depositi Bancari non realizzabili in quanto d'importo non superiore alle L. 500 - (art. 9 ultimo comma della legge 4-12-1956 n. 1404).

|   |          |
|---|----------|
| 1 – libretto al portatore n. 5010 - Credito Italiano - sede Torino intestato A.F.                       | L. 94.10 |
| 2 – libretto al portatore n. 15074 - Cassa di Risparmio Torino - intestato Franco Cesare                | L. 1.42  |
| 3 – libretto c/c n. 13093 - Istituto S. Paolo Torino - intestato Sacerdote Marianna                     | L. 14.60 |
| 4 – libretto c/c n. 13859 - Istituto S. Paolo Torino - Intestato Sacerdote Marianna                     | L. 13.90 |
| 5 – libretto a risparmio n. 21208 - Cassa Risparmio Saluzzo - intestato Lattes Angiolina                | L. 20.80 |
| 6 – libretto a risparmio n. 19069 nominat. - Banca Naz. del Lavoro - intestato Di Colloredo Fides       | L. 36.30 |
| 7 – libretto c/c nominat. n. 554 della Banca Brignone - intestato Levi Sacerdote Marianna               | L. 324   |
| 8 – libretto della Cassa R.P.P.L. di Milano - a risparmio al portatore n. 1291292 - intestato Soavi Leo |          |

E – Depositi già rimborsati dalle Banche detentrici agli aventi diritto o dalle stesse incamerati

|  |           |
|--|-----------|
| 1 – libretto di c/c n. 455 del Credito Italiano Torino - intestato a Diaz Dario (lettera 16.12.59 del Credito It. sede di Torino ricevuta dall'Ufficio Liquidazioni il 21.12.59 - prot. n. 611461)   | L. 21.108 |
| 2 – libretto di c/c n. 343 - Credito Italiano Torino - intestato Funaro Adua (lettera del Credito It. Torino - in data 17.12.59 ricevuta dall'Ufficio Liquidaz. il 23.12.1959 - prot. n. 611550)   | L. 15.029 |
| 3 – libretto di deposito a risparmio al portatore n. 21878 della Cassa Risparmio - Saluzzo intestato Valobra Lazzaro (lettera della Cassa di Risparmio in data 9.12.59 n. 14161 ricevuta dall'Uff. Liquidazioni il 14.12.59 - prot. n. 611217) | L. 10.000 |
| 4 – libretto di risparmio n. 91799 della Cassa Risparmio di Genova intestato a Tedesco Carolina (lettera della Cassa R. del 1-12-1959 ricevuta dall'Uff. Liquid. il 7.12.59 prot. n. 610920) -   | L. 3.182  |

F – Titoli, effetti, documenti ed oggetti privi di valore

- 1 – Azioni al portatore della S.A. Francesco Agostini Torino -:  
15 da una azione, 7 da 10, in tutto n. 85 azioni.  
(Società inesistente)
- 2 – Azioni al portatore della S.A. Genovese Lattifera Agricola: 4 da 25 azioni, 4 da 10, 8 da 5, in tutto n. 180 azioni.  
(Società inesistente)
- 3 – Azioni al portatore S.A. Aziende Chimiche Nazionali Associate - ACNA - Milano: 8 da 1, 3 da 10: totale 38 azioni.  
(Società inesistente)
- 4 – Diaz Giuseppe: 2 cambiali per complessive L. 50.000= a firma S.A. Lavorazioni Autarchiche Maglierie e Affini, Torino.-
- 5 – Levi Giuseppe - Titoli greci, cambiali, assegni bancari, corrispondenza e registri commerciali.-
- 6 – Vamos Frederick - n. 2 documenti
- 7 – Nissim Elio - n. 3 documenti e 1 astuccio vuoto.-
- 8 – Voghera Ferruccio - Polizza vita INA e quietanze varie.
- 9 – Valduga Ester - Certificato pensione vecchiaia n. 639011.
- 10 – Gruemberg - oggetti vari senza valore.-
- 11 – Colombo Rita - n. 5 assegni bancari
- 12 – Levi Giuseppe - cambiali e assegni bancari
- 13 – N.N. - oggetti vari, cambiali ed assegni bancari.
- 14 – Besso Menachem, Pisetzki Arturo e Foà Alessandro
  - 1 - penna stilografica di galalite
  - 1 - matita automatica di metallo
  - 1 - bocchino d'ambra rotto in due pezzi.”

Alcuni di questi beni venivano incamerati nel corso degli anni Sessanta<sup>104</sup>; il 6 aprile 1970 si procedeva infine alla distruzione di una serie residua di beni non rivendicati né realizzati<sup>105</sup>, come illustra il seguente verbale:

“L'anno millenovecentosettanta, il giorno sei del mese di Aprile, in Roma, nella sede dell'Ufficio Liquidazioni del Ministero del Tesoro, alla Via Quintino Sella n. 54, alle ore \_\_\_\_\_, si sono riuniti, allo scopo di procedere a quanto in appresso specificatamente indicato, i Signori:

- 1) Dott. Alfonso Corbo, Ispettore Generale, Capo dell'Ufficio Liquidazioni;
- 2) Dott. Antonio Napoletano, Direttore di Divisione, funzionario dell'Ufficio Liquidazioni;
- 3) Dott. Francesco Simoni, Direttore di Divisione, funzionario dell'Ufficio Liquidazioni.

SI PREMETTE

che il suindicato Ufficio, al quale con decreto ministeriale del 13.11.1957 vennero affidate le operazioni liquidatorie del soppresso Ente di Gestione e Liquidazioni Immobiliare (Egeli), ha tuttora in custodia un residuo di titoli, di azioni, di effetti cambiari e di oggetti vari provenienti dalle confische e dai sequestri effettuati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della r.s.i.;

che i titoli, i valori e gli oggetti in questione non sono stati rivendicati dagli aventi diritto, né nel termine stabilito dal dlgt 5.5.1946 n. 393, né successivamente per oltre un ventennio, e dovrebbero perciò essere realizzati a favore dello Stato;

che tale realizzazione non si rende peraltro possibile trattandosi di titoli, di azioni, di effetti cambiari e di oggetti non aventi più, per i motivi appresso indicati, alcun effettivo valore che in siffatta situazione fa d'uopo effettuare la totale distruzione;

Tutto ciò premesso e ritenuto

Si dà atto di quanto segue:

I) – Alla presenza dei sottoscritti si è proceduto alla totale distruzione, mediante abbruciamento effettuato nel caminetto sito nella stanza di questo Ufficio liquidazioni, contrassegnata dal numero 3, dei titoli, delle azioni, degli effetti cambiari, delle polizze, dei registri e della corrispondenza di cui all'elenco che segue, il tutto precedentemente annullato con l'apposizione del relativo timbro:

A) Libretti di depositi bancari irrealizzabili, in quanto di importo non superiore alle L. 500 (art. 9 - ultimo comma della legge 4.12.1956 n. 1404):

- 1) Libretto al portatore n. 5010 del Credito Italiano - Sede di Torino - intestato AF dell'importo di L. 4,10;
- 2) Libretto al portatore n. 15074 della Cassa di Risparmio di Torino, intestato a Franco Cesare, Dell'importo di L. 1,42;
- 3) Libretto di c/c n. 13097 dell'Istituto San Paolo di Torino, intestato a Sacerdote Marianna, dell'importo di L. 14,60;
- 4) Libretto di c/c n. 13859 dell'Istituto San Paolo di Torino, intestato a Sacerdote Marianna, dell'importo di L. 13,90;

<sup>104</sup> In merito alle acquisizioni cfr. la documentazione conservata in ACS, *Egeli*, b.47

<sup>105</sup> *Ibid.*, fasc. Distinta dei valori e degli oggetti passati, per prescrizione, in proprietà dello Stato, 6 aprile 1970 da Servizio affari generali a Servizio Ragioneria e Ufficio economato n. 653693 con allegato il verbale 6 aprile 1970.

Cfr. inoltre nella stessa b. 47 fasc. Beni non rivendicati, ove sono conservati i due seguenti appunti manoscritti di difficile interpretazione:

1°: “Egeli. Beni Ebraici confiscati e sequestrati Dalla situazione contabile, al 31 dicembre 1970, sull'attivo figurano delle partite creditorie dell'Egeli verso i seguenti Istituti bancari e per gli importi a fianco di ciascuno segnati:

|  |               |
|--|---------------|
| - Cassa di risparmio PP.LL c/ compensi Milano          | L. 5.748.288  |
| - Banca agricola mantovana – Mantova                   | L. 1.071.933  |
| - Istituto di credito fondiario delle Venezie – Verona | L. 1.705.000  |
| - Istituto S.Paolo di Torino – Torino                  | L. 5.925.153  |
| - Monte di Bologna – Bologna                           | L. 35.328     |
|  | L. 14.485.702 |

Poiché tali conti non hanno avuto più movimento dal 1959, si gradirebbe avere notizie in merito alla natura degli stessi”.

Vi è poi aggiunto: “Avv. Vania. Nota del dr. Scandriglia 17/3/71 La prego effettuare i relativi accertamenti per la predisposizione di un appunto per il Servizio Ragioneria. Simoni”.

Il secondo appunto dice: “Allo stato, non si rende possibile la ricostruzione delle partite che compongono i singoli Conti di Corrispondenza. All'Ufficio Ragioneria nulla risulta al riguardo; le ricerche fatte tra i documenti di archivio esistenti all'EUR non hanno dato alcun esito”.

- 5) Libretto a risparmio n. 21208 della Cassa di Risparmio di Saluzzo, intestato a Lattes Angiolina, dell'importo di L. 20,80;
- 6) Libretto a risparmio n. 19069 della Banca Nazionale del Lavoro, intestato a Di Colledro Fides, dell'importo di L. 36,30;
- 7) Libretto di c/c n. 554 della Banca Brignone, intestato a Levi Sacerdote Marianna, dell'importo di L. 324,00;
- 8) Libretto a risparmio n. 1291292 della Cassa di Risparmio delle P.P.L.L. di Milano, intestato a Soavi Leo, dell'importo di L. 94,00;

B) Libretti di depositi bancari i cui importi, come comunicato dalle Banche emittenti, risultano rimborsati agli aventi diritto oppure incamerati dalle Banche stesse:

- 1) Libretto di c/c n. 455 del Credito Italiano - Sede di Torino -, intestato a Diaz Dario (lettera 16.12.1959 del detto Credito, ricevuta dall'Ufficio Liquidazioni il 21.12.1959, prot. n. 611461), importo di L. 21.108;
- 2) Libretto di c/c n. 343 del Credito Italiano - Sede di Torino -, intestato a Funaro Adua (lettera 17.12.1959 del detto Credito, ricevuta dall'Ufficio Liquidazioni il 23.12.1959, prot. n. 611550), importo di L. 15.029;
- 3) Libretto di deposito a risparmio n. 21878 della Cassa di Risparmio di Saluzzo, intestato a Valobra Lazzaro (lettera della suddetta Cassa del 9.12.1959 ricevuta dall'Ufficio Liquidazioni il 14.12.1959 - prot. n. 611217), importo di L. 10.000;
- 4) Libretto di deposito a risparmio n. 91799 della Cassa di Risparmio di Genova, intestato a Tedesco Carolina (lettera della detta Cassa dell'1.12.1959, ricevuta dall'Ufficio Liquidazioni il 7.12.1959 - prot. n. 610920), importo di L. 3.182;

C) Azioni al portatore di Società non più esistenti:

- 1) n. 85 certificati azionari della S.A. Francesco Agostini, già con sede in Torino, dei quali 15 da una azione e 7 da dieci;
- 2) n. 180 certificati azionari della S.A. Genovese Lattifera Agricola, già con sede in Genova, dei quali 4 da 25 azioni, 4 da 10 e 8 da 5;
- 3) n. 38 certificati azionari della S.A. Aziende Chimiche Nazionali Associate, già con sede in Milano, dei quali 8 da una azione e 3 da 10;

D) Titoli, effetti cambiari, assegni bancari, polizze e tessere non più validi in quanto da anni caduti in prescrizione e divenuti inefficaci:

- 1) n. 2 effetti cambiari in bianco da L. 25.000 cadauno;
- 2) n. 11 effetti cambiari da L. 600 cadauno - con scadenze varie dal 25.11.1941 al 6 dicembre 1941 -, emessi dalla Tessitura Fratelli Pirovano a favore della Ditta Levi e Figli;
- 3) n. 6 effetti cambiari di L. 3.000 cadauno, scadenti il 4 gennaio 1943, emessi dalla Ditta Fratelli Pirovano a favore della Ditta Levi e Figli;
- 4) n. 5 effetti cambiari, due di L. 15.000 e tre di L. 10.000, scadenti dal 5 dicembre 1941 al 10 luglio 1943, emessi dalla Ditta Magno Agenore a favore della Ditta Levi e Figli;
- 5) n. 2 effetti cambiari di L. 3.000 cadauno, con scadenze a maggio ed agosto 1936, emittente illeggibile, beneficiario Levi Giuseppe;
- 6) n. 1 effetto cambiario di L. 500, scadente il 15.10.1933, emittente illeggibile, beneficiario Marco Iessola;
- 7) n. 1 assegno di dollari 1.380,70 emesso a Beirut il 16.10.1940 dalla H.A.Zilkka Banque a favore di G.F. Levi e Figli;
- 8) n. 2 assegni di dollari 471,80 e 1.100,85, emessi il 2.8.1940 a Montevideo dalla Banca della Repubblica dell'Uruguay a favore di G.F. Levi e Figli;
- 9) n. 5 titoli al portatore della Banca Nazionale Greca, portanti i numeri 157894, 174384, 128597, 018278 e 178898, importo complessivo 500 dracme;
- 10) n. 1 assegno del Banco di Napoli di L. 52;
- 11) n. 4 assegni della Banca Commerciale Italiana di complessive L. 1.288,50;
- 12) n. 1 assegno della Banca d'Italia di L. 5.000; portante il numero 0218599;
- 13) n. 1 assegno di c/c di L. 1.000 dell'Istituto Bancario Piemontese, portante il numero 100749, emittente Ditta Cravario, beneficiaria Lidia Tapparone;
- 14) n. 1 assegno della Banca Commerciale Italiana di marchi 96.000, portante il numero 5774, emesso a Firenze il 3.4.1922 a favore di Edward Farnall;
- 15) n. 2 effetti cambiari in bianco, ciascuno di L. 8.000, a firma Dr. Alberto Cassin;
- 16) n. 1 polizza I.N.A. di assicurazione sulla vita a favore dell'Ing. Ferruccio Voghera, portante il numero 1037306 e scadente il 16.11.1946, con annesse n. 35 quietanze di premi già pagati;
- 17) n. 1 tessera della Previdenza Sociale - Sede di Trento - rilasciata il 28.7.1944;
- 18) n. 1 tessera dell'Opera Nazionale Dopolavoro intestata a Frederich Mira;

19) n. 1 passaporto n. 710311, rilasciato il 28.12.1937 della Questura di Fiume al Sig. FREDERICH Yanos Andra;

20) n. 34 cedole scadute di Buoni del Tesoro Novennali per complessive L. 850, relative a titoli, per L. 12.000, realizzati dall'Ufficio Liquidazioni il 12 gennaio 1962 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;

E) Registri, corrispondenza varia e documenti non più validi:

1) n. 2 scritture private in bollo da L. 6, con lettera di accompagnamento, a firma Nissim Elio;

2) n. 2 registri di appunti commerciali;

3) n. 1 plico di corrispondenza varia;

II) Sempre alla presenza dei sottoscritti si è altresì proceduto alla distruzione, disperdendoli tra i rifiuti, dei seguenti oggetti, tutti fuori uso ed in nessun modo realizzabili, in quanto assolutamente privi di valore:

1) n. 1 astuccio vuoto;

2) n. 1 portacipria;

3) n. 1 portacarte;

4) n. 1 portafoglio;

5) n. 1 taccuino;

6) n. 3 portamonete;

7) n. 1 paio di occhiali con relativo fodero;

8) n. 1 pila elettrica;

9) n. 3 penne stilografiche;

10) n. 1 matita automatica;

11) n. 1 bocchino d'ambra".

La liquidazione dell'Egeli si protraeva ancora per la gestione dei beni esattoriali e dei beni alleati<sup>106</sup>; con decreto 29 dicembre 1997, il Ministro del tesoro decretava che "La liquidazione del patrimonio dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) è chiusa a tutti gli effetti".

<sup>106</sup> Cfr. Ministero del Tesoro, *Elementi di informazione sullo stato della liquidazione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli)*, cit.

